

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 giugno 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante (18CE1247).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/632 della Commissione, del 19 febbraio 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (18CE1248).....</u>	<i>Pag.</i> 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione, del 24 aprile 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1249).....</u>	<i>Pag.</i> 5
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 della Commissione, del 24 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1250).....</u>	<i>Pag.</i> 13
<u>Decisione (UE) 2018/635 del Consiglio, del 17 aprile 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (18CE1251).....</u>	<i>Pag.</i> 20
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/636 della Commissione, del 17 aprile 2018, relativa all'identificazione della sostanza dicloesilftalato (DCHP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2167] (18CE1252).....</u>	<i>Pag.</i> 24



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/637 della Commissione, del 20 aprile 2018, che modifica la decisione 2009/766/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità per quanto riguarda le condizioni tecniche per l'Internet delle cose [notificata con il numero C(2018) 2261] (18CE1253).....</u>	Pag. 26
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith) [notificata con il numero C(2018) 2291 (18CE1254).....</u>	Pag. 30
<i>Pubblicati nel n. L 105 del 25 aprile 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/639 del Consiglio, del 19 marzo 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) (18CE1255).....</u>	Pag. 34
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/640 della Commissione, del 25 aprile 2018, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi (18CE1256).....</u>	Pag. 40
<u>Decisione (UE) 2018/641 del Consiglio, del 17 aprile 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Algeria riguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (18CE1257).....</u>	Pag. 50
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/642 della Commissione, del 25 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2640] (18CE1258).....</u>	Pag. 56
<i>Pubblicati nel n. L 106 del 26 aprile 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (18CE1259).....</u>	Pag. 62
<u>Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (18CE1260).....</u>	Pag. 79
<u>Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (18CE1261).....</u>	Pag. 89
<u>Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (18CE1262).....</u>	Pag. 102
<i>Pubblicati nel n. L 112 del 2 maggio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/647 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (18CE1263).....</u>	Pag. 111
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/648 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (18CE1264).....</u>	Pag. 121



<u>Regolamento delegato (UE) 2018/649 della Commissione, del 23 gennaio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2014, 2015 e 2016 (18CE1265)</u> .....	Pag. 123
<u>Regolamento (UE) 2018/650 della Commissione, del 20 aprile 2018, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese (18CE1266)</u> .....	Pag. 125
<u>Regolamento (UE) 2018/651 della Commissione, del 23 aprile 2018, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese (18CE1267)</u> .....	Pag. 127
<u>Regolamento (UE) 2018/652 della Commissione, del 23 aprile 2018, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (18CE1268)</u> .....	Pag. 129
<u>Decisione (PESC) 2018/653 del Consiglio, del 26 aprile 2018, relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi (18CE1269)</u> .....	Pag. 131
<u>Decisione (PESC) 2018/654 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/1869 relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (18CE1270)</u> .....	Pag. 137
<u>Decisione (PESC) 2018/655 del Consiglio, del 26 aprile 2018, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (18CE1271)</u> .....	Pag. 138
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/656 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (18CE1275)</u> .....	Pag. 144

*Publicati nel n. L 108 del 27 aprile 2018*


## RETTIFICHE

<u> Rettifica dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 2010 (GUL 288 del 5 novembre 2010) (18CE1276)</u> .....	Pag. 146
--	----------

*Publicato nel n. L 105 del 25 aprile 2018*

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*





# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/631 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

**che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 92, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità competenti sono tenute ad adottare misure adeguate e tempestive contro gli organismi nocivi da quarantena ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, nonché contro gli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco. L'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali atte a garantire la conformità alla normativa dell'Unione è di primaria importanza a tale proposito.
- (2) Detta efficacia dipende dalla qualità, uniformità e affidabilità dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, del 15 marzo 2017, e dai risultati delle analisi, prove e diagnosi eseguite da tali laboratori ufficiali.
- (3) Tali metodi devono essere sempre aggiornati e, se del caso, migliorati al fine di garantire la qualità, uniformità e affidabilità dei dati relativi alle analisi, prove e diagnosi da essi generati.
- (4) Dalle misure adottate per le infestazioni precedenti emerge che i laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 beneficerebbero del coordinamento e dell'assistenza per migliorare e promuovere pratiche uniformi nello sviluppo o nell'utilizzo dei metodi di analisi, prova o diagnosi impiegati da tali laboratori ufficiali e nell'interpretazione dei risultati.
- (5) Dovrebbero pertanto essere istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per contribuire al miglioramento e all'armonizzazione dei metodi di analisi, prova o diagnosi, per lo sviluppo di metodi convalidati e per l'assistenza coordinata a tali laboratori ufficiali.

<sup>(1)</sup> GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4).



- (6) Al fine di garantire l'adeguata specializzazione, dovrebbe essere istituito un laboratorio di riferimento dell'Unione europea specifico per ciascuna delle categorie specifiche di organismi nocivi. Tali categorie dovrebbero tenere conto della natura e della biologia degli organismi nocivi, come indicato nella classificazione di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>. In tale ottica dovrebbero essere istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per le seguenti categorie di organismi nocivi: insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti nonché virus, viroidi e fitoplasmi (che è un termine aggiornato per micoplasma/mycoplasm di cui alla suddetta direttiva),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Sono istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e per quanto riguarda gli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco, e in base alla classificazione di cui alla direttiva 2000/29/CE:

- a) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli insetti e gli acari;
- b) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i nematodi;
- c) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i batteri;
- d) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i funghi e gli oomiceti;
- e) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i virus, i viroidi e i fitoplasmi.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/632 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 febbraio 2018**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act - CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare *ad valorem* del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1° maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo.
- (2) I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2017 (dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione europea ammonta a 682 823 USD.
- (3) L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. Rimuovendo tutti i prodotti tranne uno, il livello di ritorsione (4,3 % del dazio supplementare sulle importazioni) sarebbe superiore al 72 % dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA, mentre sarebbe inferiore lasciando l'ultimo prodotto dell'allegato I. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,3 %.
- (4) L'effetto di un dazio doganale supplementare *ad valorem* dello 0,3 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 682 823 USD.
- (5) Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 673/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal seguente:


«Articolo 2

È istituito un dazio *ad valorem* dello 0,3 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 (\*) sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

(\*) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.»;

- 2) l'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1; quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---


ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono classificati con i codici NC a otto cifre e corrispondono alle descrizioni date.

0710 40 00	Granturco dolce
6204 62 31	Pantaloni da donna o da ragazza, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, diversi da quelli da lavoro, di cotone detto «Denim».
8705 10 00	Gru-automobili
ex 9003 19 00	Montature per occhiali o per oggetti simili, di metallo comune»

**18CE1248**





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/633 DELLA COMMISSIONE****del 24 aprile 2018****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 <sup>(2)</sup> della Commissione sono state registrate o certificate cinque nuove agenzie esterne di valutazione del merito di credito. È pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento di esecuzione al fine di associare le valutazioni del merito di credito di tali agenzie esterne di valutazione del merito di credito di nuova registrazione o certificazione alla scala obiettiva di classi di merito di credito.
- (2) Nel periodo intercorso dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 è stata ritirata la registrazione di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito. Tale agenzia depennata dovrebbe pertanto essere soppressa dall'allegato del regolamento di esecuzione.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
- (4) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).




*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO  
«ALLEGATO

Corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito


Classe di merito di credito	0	1	2	3	4	5	6
<i>AM Best Europe-Rating Services Ltd</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, cc, ccc-, cc, c, rs
Scala di rating per debito a lungo termine	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, cc, ccc-, cc, c, d
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria		A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per il breve termine		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB-4		
<i>ARC Ratings SA.</i>							
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH</i>							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala di rating per corporate a breve termine		A++	A		B, C, D		
<i>Axesor SA.</i>							
Scala di rating globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Banca di Francia (Banque de France)</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale		3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P




BCRA - Credit Rating Agency AD									
Scala di rating per il lungo termine banche	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D		
Scala di rating per il lungo termine assicurazioni	iAAA	iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD		
Scala di rating per il lungo termine corporate	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D		
Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (municipality)	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D		
Scala di rating per il lungo termine emissioni	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D		
Scala di rating per il breve termine banche		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D				
Scala di rating per il breve termine corporate		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D				
Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (municipality)		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D				
Scala di rating per il breve termine emissioni		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D				
Capital Intelligence									
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D		
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D		
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D				
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D				
Cerved Rating Agency SpA.									
Scala di rating per il lungo termine corporate	A1.1	A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1		
Creditreform Ratings AG									
Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D		
CRIF SpA.									
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2		




<i>Dagong Europe Credit Rating</i>									
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D		
Scala di rating del credito per il breve termine		A-1		A-2, A-3	B, C, D				
<i>DBRS Ratings Limited</i>									
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D		
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper		R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D				
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D			
<i>Egan-Jones Ratings Co.</i>									
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D		
Scala di rating del credito per il breve termine		A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D				
<i>Euler Hermes Rating GmbH</i>									
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D		
<i>European Rating Agency, a.s.</i>									
Scala di rating per il lungo termine			AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D		
Scala di rating per il breve termine			S1	S2	S3, S4, NS				
<i>EuroRating Sp. z o.o.</i>									
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D		
<i>Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia SpA, Fitch Polska SA, Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited</i>									
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D		
Obbligazioni di Corporate Finance — Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C		



Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine	AAAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Scala di rating IFS per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C		
<i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>HR Ratings de México, SA de C.V.</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	HR AAA(G)	HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G), HR D(G)
Scala di rating per il breve termine globale	HR+1(G)	HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
<i>ICAP Group S.A</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale			AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
<i>INC Rating Sp. z o.o.</i>							
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>BCRA - Credit Rating Agency AD</i>							
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine		AA	A	BBB	BB	B	
Scala di rating per emittenti a breve termine		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
<i>Kroll Bond Rating Agency</i>							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine		K1+	K1	K2, K3	B, C, D		



<i>moderFinance S.r.l.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	A1	A2	A3	B1	B2	B3 C1, C2, C3, D
<i>Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España SA, Moody's Investors Service Ltd</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B Caa, Ca, C
Bond fund rating scale	Aaa-bf	Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Scala di rating per il breve termine globale		P-1	P-2	P-3	NP	
<i>Rating-Agentur Expert RA GmbH</i>						
Scala di rating del credito internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B CCC, CC, C, D, E
Scala di rating dell'affidabilità internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B CCC, CC, C, D, E
<i>Scope Ratings AG</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine globale		S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4	
<i>Spread Research</i>						
Scala di rating per il lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B CCC, CC, C, D
<i>Standard &amp; Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard &amp; Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard &amp; Poor's Credit Market Services Europe Limited</i>						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B CCC, CC, R, SD/D
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA	AA	A	BBB	BB	B CCC, CC, SD/D, R
Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi	AAAf	AAf	Af	BBBf	BBf	CCCf



Scala di rating riguardante la valutazione mid market	MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	A-1+	A-2, A-3	B, C, D		
<i>The Economist Intelligence Unit Ltd</i>					
Scala di fasce di rating per sovrani	AAA	AA	A	BBB	BB
					B
					CCC, CC, C, D»

18CE1249





## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/634 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2018

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione <sup>(2)</sup> specifica nell'allegato III a quali classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (corrispondenza).
- (2) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 sono state registrate o certificate altre agenzie di rating del credito in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. È stata inoltre depernata una delle ECAI per cui il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 stabiliva la corrispondenza. Poiché l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone di specificare per tutte le ECAI l'attribuzione alle classi di merito di credito, è necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per attribuire a tali classi le ECAI di nuova costituzione o certificazione e per rimuovere l'attribuzione dell'ECAI depernata.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati congiuntamente alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (le «autorità europee di vigilanza»).
- (4) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> e del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799,

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 275 del 12.10.2016, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799**

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*


**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2018


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO  
«ALLEGATO III

Tablelle di corrispondenza ai fini dell'articolo 16


Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
<i>AM Best Europe-Rating Services Ltd.</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Scala di rating per debito a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per il breve termine	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB-4		
<i>ARC Ratings SA.</i>						
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala di rating per corporate a breve termine	A++	A		B, C, D		
<i>Axesor SA</i>						
Scala di rating globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Banca di Francia (Banque de France)</i>						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P




BCRA – Credit Rating Agency AD						
Scala di rating per il lungo termine banche	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala di rating per il lungo termine assicurazioni	iAAA, iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Scala di rating per il lungo termine corporate	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (municipality)	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine emissioni	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine banche	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine corporate	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (municipality)	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine emissioni	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Capital Intelligence Ltd						
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Cerved Rating Agency SpA.						
Scala di rating per il lungo termine corporate	A1.1, A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
Creditreform Ratings AG						
Scala di rating per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
CRIF SpA.						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
Dagong Europe Credit Rating						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	A-1		A-2, A-3	B, C, D		




<i>DBRS Ratings Limited</i>						
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
<i>Egan-Jones Ratings Co.</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		
<i>Euler Hermes Rating GmbH</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
<i>European Rating Agency, a.s.</i>						
Scala di rating per il lungo termine	AAA, AA, A	BBB	BB	B		CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine	S1	S2	S3, S4, NS			
<i>EuroRating Sp. z o.o.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Fitch Ratings</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Obbligazioni di Corporate Finance — Scala di rating per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Scala di rating IFS per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C		
<i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-beurteilung mbH</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A, BBB	BB	B		CCC, CC, C, D



<i>HR Ratings de México, SA de C.V.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	HR AAA(G)/HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Scala di rating per il breve termine globale	HR+1(G)/HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
<i>ICAP Group S.A</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale		AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
<i>INC Rating Sp. z o.o.</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>BCRA - Credit Rating Agency AD</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
<i>Kroll Bond Rating Agency</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
<i>moderFinance S.r.l.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	A1,A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
<i>Moody's Investors Service</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Bond fund rating scale	Aaa-bf, Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Scala di rating per il breve termine globale	P-1	P-2	P-3	NP		



<i>Rating-Agentur Expert RA GmbH</i>										
Scala di rating del credito internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E				
Scala di rating dell'affidabilità internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E				
<i>Scope Ratings AG</i>										
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D				
Scala di rating per il breve termine globale	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4						
<i>Spread Research</i>										
Scala di rating per il lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D				
<i>Standard &amp; Poor's Ratings Services</i>										
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D				
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D				
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R				
Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi	AAAf, AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf				
Scala di rating riguardante la valutazione mid market		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD				
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D						
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D						
<i>The Economist Intelligence Unit Ltd</i>										
Scala di fasce di rating per sovrani	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D»				



**DECISIONE (UE) 2018/635 DEL CONSIGLIO****del 17 aprile 2018****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XXII (Diritto societario) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 e modificare l'allegato XXII dell'accordo SEE al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII e il protocollo 37 dell'accordo SEE.
- (7) L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.<sup>(2)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).<sup>(4)</sup> Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 aprile 2018

*Per il Consiglio*  
*La Presidente*  
E. ZAHARIEVA

\_\_\_\_\_



PROGETTO

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...

del ...

**che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, rettificato dalla GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 66.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati <sup>(2)</sup>.
- (3) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (*Committee of European Auditing Oversight Bodies* - CEAOB) istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 e modificare l'allegato XXII dell'accordo SEE al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XXII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 10f (Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«— **32014 L 0056:** Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 30 *quater*, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” non si applicano.»

2. Dopo il punto 10i (Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:


«10j. **32014 R 0537:** Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77), rettificato dalla GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 66.

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

Le autorità competenti degli Stati EFTA di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, hanno il diritto di partecipare a pieno titolo al comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB), alle stesse condizioni delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE ma senza diritto di voto. I membri degli Stati EFTA non sono ammissibili alla presidenza del CEAOB a norma dell'articolo 30, paragrafo 6.

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le parole “dalla legislazione dell’Unione o nazionale” sono sostituite dalle parole “dall’accordo SEE o dalla legislazione nazionale”, le parole “dal diritto dell’Unione o nazionale” sono sostituite dalle parole “dall’accordo SEE o dal diritto nazionale” e le parole “del diritto nazionale o dell’Unione” sono sostituite dalle parole “del diritto nazionale o dell’accordo SEE”;
- b) all’articolo 41, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
  - i) anziché “dal 17 giugno 2020” leggasi “da sei anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
  - ii) anziché “dal 17 giugno 2023” leggasi “da nove anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
  - iii) anziché “al 16 giugno 2014” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
  - iv) anziché “al 17 giugno 2016” leggasi “due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
- c) all’articolo 44, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 17 giugno 2017” leggasi “da un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”.

#### Articolo 2

Al protocollo 37 dell’accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

- «40. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio).»

#### Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 537/2014, rettificato dalla GU L 170 dell’11.6.2014, pag. 66, e della direttiva 2014/56/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (\*).

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE

(\*) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/636 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2018

**relativa all'identificazione della sostanza dicicloesilftalato (DCHP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2018) 2167]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 59, paragrafo 9,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 17 febbraio 2016 la Svezia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo conforme all'allegato XV di detto regolamento («il fascicolo conforme all'allegato XV») per l'identificazione della sostanza dicicloesilftalato (DCHP) (n. CE 201-545-9, n. CAS 84-61-7) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), di detto regolamento a causa, rispettivamente, della sua classificazione come tossica per la riproduzione, categoria 1B, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, e delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 57.
- (2) In data 9 giugno 2016 il comitato degli Stati membri dell'Agenzia («CSM») ha adottato il suo parere<sup>(3)</sup> sul fascicolo conforme all'allegato XV. Prima che il CSM adottasse tale parere, la Svezia aveva ritirato la sua proposta di identificare la sostanza DCHP a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l'ambiente, al fine di elaborare ulteriormente le motivazioni fornite nel fascicolo.
- (3) Il CSM ha raggiunto un accordo unanime sull'identificazione della sostanza DCHP come sostanza estremamente preoccupante poiché sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (4) Il CSM ha riconosciuto all'unanimità che per la sostanza DCHP sono scientificamente comprovati un effetto sul sistema endocrino e il nesso di causalità tra tale attività e gli effetti nocivi per la salute umana e, inoltre, che la sostanza può essere considerata un interferente endocrino per la salute umana poiché corrisponde alla relativa definizione dell'OMS/IPCS.
- (5) Il CSM non ha tuttavia raggiunto un accordo unanime sull'identificazione della sostanza DCHP a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 come dante adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a c) dello stesso articolo a causa di proprietà che perturbano il sistema endocrino in relazione alla salute umana. Secondo cinque membri del CSM gli effetti per la salute umana evidenziati nel fascicolo conforme all'allegato XV erano gli stessi effetti, provocati dalla stessa modalità d'azione, rispetto a quelli già presi in considerazione nel fascicolo per l'identificazione della sostanza come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera c), a causa degli effetti nocivi sullo sviluppo.

<sup>(1)</sup> GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> <https://echa.europa.eu/documents/10162/a0ed7099-d284-45e4-87ae-9984c71024c8>.



- (6) In data 22 giugno 2016, a norma dell'articolo 59, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'Agenzia ha trasmesso il parere del CSM alla Commissione affinché adottasse una decisione in merito all'identificazione della sostanza DCHP a norma dell'articolo 57, lettera f).
- (7) La Commissione prende atto del parere unanime del CSM secondo cui la sostanza DCHP ha proprietà che perturbano il sistema endocrino e gli effetti nocivi provocati da tale modalità d'azione sono gli stessi che hanno portato alla sua classificazione come sostanza tossica per la riproduzione e alla proposta di identificarla come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006. La Commissione prende inoltre atto che la maggioranza dei membri del CSM ha ritenuto che il livello di preoccupazione di tali effetti fosse equivalente a quello suscitato dalle sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e).
- (8) La Commissione osserva che l'articolo 57 non impedisce di identificare diverse volte una sostanza come estremamente preoccupante sulla base di più di una proprietà intrinseca che provoca il medesimo effetto sulla salute umana e delle medesime prove scientifiche. Questo stesso approccio è stato seguito anche per l'identificazione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), del dibutil ftalato (DBP), del benzil-buttil-ftalato (BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH <sup>(1)</sup>.
- (9) Pertanto la sostanza DCHP dovrebbe essere identificata a norma dell'articolo 57, lettera c), come sostanza estremamente preoccupante che soddisfa i criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione, categoria 1B, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'articolo 57, lettera f), a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino, con probabilità di effetti gravi per la salute umana.
- (10) La presente decisione non pregiudica l'esito delle attività in corso relative alla definizione dei criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

1. La sostanza dicicloesilftalato (DCHP) (n. CE 201-545-9, n. CAS 84-61-7) è identificata a norma dell'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa della sua classificazione come tossica per la riproduzione, categoria 1B, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino, con probabilità di effetti gravi per la salute umana.

2. La sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 con la seguente indicazione alla voce «motivi dell'inserimento»: «tossica per la riproduzione [articolo 57, lettera c)]; proprietà che perturbano il sistema endocrino [articolo 57, lettera f) - salute umana]».


L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2018

*Per la Commissione*  
Elżbieta BIENKOWSKA  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1210 della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all'identificazione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), del dibutil ftalato(DBP), del benzil-buttil-ftalato(BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 35).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/637 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

**che modifica la decisione 2009/766/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità per quanto riguarda le condizioni tecniche per l'Internet delle cose**

[notificata con il numero C(2018) 2261]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno riesaminato l'uso efficiente delle bande 900 MHz e 1 800 MHz al fine di includere tecnologie aggiuntive, garantendo nel contempo la compatibilità tecnica con il sistema GSM e altri sistemi a banda larga senza fili per mezzo di misure adeguate, conformemente alla direttiva 87/372/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) L'Internet delle cose (*Internet of Things*, IoT) si riferisce in generale all'interconnessione via Internet di dispositivi incorporati in oggetti di uso quotidiano, che in questo modo possono scambiare dati. L'IoT senza fili può essere realizzato anche attraverso servizi di comunicazione elettronica basati sulle tecnologie cellulari, che generalmente utilizzano uno spettro soggetto a licenza. Le applicazioni IoT senza fili sono utilizzate in vari settori industriali, come quello energetico o automobilistico, e si basano sulla disponibilità di spettro.
- (3) Nel documento «*A Spectrum Roadmap for IoT*» (Una tabella di marcia sullo spettro per l'IoT) <sup>(3)</sup>, il gruppo «Politica dello spettro radio», istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, ritiene che le bande di frequenza designate per i servizi di comunicazione elettronica (reti mobili) possano essere utilizzate per le applicazioni e i servizi IoT emergenti. Le bande di frequenza armonizzate dell'Unione che le reti mobili utilizzano per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri possono quindi rivelarsi un'importante risorsa per l'IoT senza fili. Il gruppo «Politica dello spettro radio» ha concluso che, in linea con il principio della neutralità tecnologica, le condizioni tecniche armonizzate per l'uso di tali bande dovrebbero tenere in considerazione i requisiti dell'IoT senza fili.
- (4) Il 14 luglio 2017 la Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per l'uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri al fine di consentirne l'uso anche da parte dell'Internet delle cose. Tale mandato ha rilevato in particolare che, conformemente alla relazione 266 del comitato per le comunicazioni elettroniche della CEPT, non vi è alcuna necessità di modificare le condizioni tecniche basate sulla modalità duplex a divisione di frequenza e le condizioni tecniche meno restrittive (Block Edge Mask) in nessun'altra banda di frequenza armonizzata dell'Unione per consentirne l'uso da parte dell'IoT.
- (5) Sulla base del mandato, il 13 marzo 2018 la CEPT ha presentato alla Commissione la relazione 66 («la relazione CEPT»), che per i sistemi di comunicazione a banda larga mobili (cellulari) ha individuato le seguenti tecnologie IoT senza fili, recentemente specificate dall'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) <sup>(5)</sup>: *Extended*

<sup>(1)</sup> GUL 108 del 24.4.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità (GUL 196 del 17.7.1987, pag. 85).

<sup>(3)</sup> Documento RSPG17-006 final del 9 novembre 2016.

<sup>(4)</sup> Decisione della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

<sup>(5)</sup> Corrispondenti agli standard fino al 3GPP Release 13 incluso.



Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications (LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC), Narrowband IoT (NB-IoT). La relazione CEPT non individua tecnologie IoT senza fili d'interesse per i sistemi UMTS.

- (6) Le tecnologie IoT cellulari di cui sopra possono essere dispiegate in tre modalità: a) indipendentemente dalla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (*stand-alone*), b) tramite l'allocazione di una porzione delle risorse all'interno di un blocco di frequenze utilizzato per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (nella banda utile, *in-band*) o c) agli estremi di un blocco di frequenza utilizzato per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (nella banda di guardia, *guard-band*).
- (7) Secondo la relazione CEPT, la tecnologia EC-GSM-IoT è parte integrante del sistema GSM a norma della direttiva 87/372/CEE. Essa presenta intrinsecamente caratteristiche di spettro del sistema GSM e può essere dispiegata sia in modalità *in-band* che in modalità *stand-alone*. Di conseguenza l'EC-GSM-IoT è conforme alle condizioni tecniche applicabili a un sistema GSM senza che occorra modificarle.
- (8) Per quanto riguarda le tecnologie LTE-MTC e LTE-eMTC, la relazione CEPT sottolinea che esse utilizzano solo la modalità di dispiegamento *in-band*, per la quale i requisiti del trasmettitore sono uguali o più rigidi di quelli previsti da un sistema LTE. Di conseguenza sia la tecnologia LTE-MTC che quella LTE-eMTC sono conformi alle condizioni tecniche applicabili a un sistema LTE senza che occorra modificarle.
- (9) Per quanto riguarda la tecnologia NB-IoT, la relazione CEPT conclude che è possibile l'uso di tutte e tre le modalità di dispiegamento (*in-band*, *stand-alone* o *guard-band*) e raccomanda una modifica delle condizioni tecniche per l'uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz relativamente alle modalità di dispiegamento *stand-alone* e *guard-band*.
- (10) L'ETSI ha adottato norme armonizzate al fine di conferire una presunzione di conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle apparecchiature radio <sup>(1)</sup>, così da includere le tecnologie IoT senza fili nelle tre modalità di dispiegamento.
- (11) Secondo la relazione CEPT l'introduzione delle suddette tecnologie IoT senza fili nelle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz non dovrebbe dar luogo a problemi ingestibili di coordinamento transfrontaliero tra gli Stati membri.
- (12) Considerata la crescente domanda del mercato per le applicazioni IoT senza fili, i risultati del lavoro svolto conformemente al mandato conferito alla CEPT dovrebbero essere integrati nel diritto dell'Unione quanto prima, a condizione che l'uso dell'IoT cellulare nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz garantisca un'adeguata protezione dei sistemi esistenti nelle bande adiacenti.
- (13) La decisione 2009/766/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, che fa riferimento ai tipi di sistemi terrestri che possono usare le bande 900 MHz e 1 800 MHz, dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1


La decisione 2009/766/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) "sistema GSM", una rete di comunicazioni elettroniche specificata dalle norme ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 301 908-18, compresa anche l'*Extended Coverage GSM IoT* (EC-GSM-IoT);»;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32).



2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La banda 1 800 MHz è designata e messa a disposizione:

- a) dei sistemi GSM, ad eccezione dell'EC-GSM-IoT, entro il 9 novembre 2009;
- b) dell'EC-GSM-IoT entro il 30 settembre 2018.»;

3) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

La banda 900 MHz è designata e messa a disposizione dell'EC-GSM-IoT entro il 30 settembre 2018.»;


4) l'allegato della decisione 2009/766/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione  
Mariya GABRIEL  
Membro della Commissione





ALLEGATO


«ALLEGATO

## ELENCO DEI SISTEMI TERRESTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

I parametri tecnici che seguono si applicano come una delle condizioni indispensabili per assicurare la coesistenza, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, tra reti adiacenti, ferma restando la possibilità di adottare parametri tecnici meno vincolanti eventualmente concordati tra gli operatori di tali reti.

Sistemi	Parametri tecnici	Scadenze di attuazione
UMTS specificati dalle norme ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le portanti di due reti UMTS adiacenti devono essere spaziate di 5 MHz o più.</li> <li>Le portanti di una rete UMTS e di una rete GSM adiacenti devono essere spaziate di 2,8 MHz o più.</li> </ol>	9 maggio 2010
LTE <sup>(1)</sup> specificati dalle norme ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 EN 301 908-15 e EN 301 908-18	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le frequenze del bordo di un canale LTE e del bordo di un canale di portante GSM, rispettivamente di una rete LTE e di una rete GSM adiacenti, devono essere spaziate di 200 kHz o più.</li> <li>Non occorre spaziare le frequenze del bordo di un canale LTE e del bordo di un canale di portante UMTS, rispettivamente di una rete LTE e di una rete UMTS adiacenti.</li> <li>Non occorre spaziare le frequenze dei bordi di canali LTE di due reti LTE adiacenti.</li> </ol>	31 dicembre 2011, ma 30 settembre 2018 per LTE-MTC e LTE-eMTC
WiMAX specificati dalle norme ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-21 e EN 301 908-22	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le frequenze del bordo di un canale WiMAX e del bordo di un canale di portante GSM, rispettivamente di una rete WiMAX e di una rete GSM adiacenti, devono essere spaziate di 200 kHz o più.</li> <li>Non occorre spaziare le frequenze del bordo di un canale WiMAX e del bordo di un canale di portante UMTS, rispettivamente di una rete WiMAX e di una rete UMTS adiacenti.</li> <li>Non occorre spaziare le frequenze dei bordi di canali WiMAX di due reti WiMAX adiacenti.</li> </ol>	31 dicembre 2011
Narrowband IoT (NB-IoT) specificati dalle norme ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 EN 301 908-15 e EN 301 908-18	<ol style="list-style-type: none"> <li>Modalità <i>stand-alone</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>le frequenze del bordo di un canale NB-IoT <i>stand-alone</i> di una rete e del bordo di un canale UMTS/LTE della rete adiacente devono essere spaziate di 200 kHz o più;</li> <li>le frequenze del bordo di un canale NB-IoT <i>stand-alone</i> di una rete e del bordo di un canale GSM della rete adiacente devono essere spaziate di 200 kHz o più.</li> </ul> </li> <li>Modalità <i>in-band</i>: si applicano gli stessi parametri applicati per i sistemi LTE.</li> <li>Modalità <i>guard-band</i>: le frequenze del bordo di un canale NB-IoT e dell'estremità del blocco dell'operatore, tenendo conto delle bande di guardia esistenti tra le estremità dei blocchi degli operatori o del bordo della banda operativa (adiacente ad altri servizi), devono essere spaziate di 200 kHz o più.</li> </ol>	30 settembre 2018

<sup>(1)</sup> Compresi i sistemi *LTE Machine Type Communications* (LTE-MTC) e *LTE evolved Machine Type Communications* (LTE-eMTC), che operano alle stesse condizioni tecniche dell'LTE.»



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/638 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2018

che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Spodoptera frugiperda* (Smith)

[notificata con il numero C(2018) 2291]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) La *Spodoptera frugiperda* (Smith) (di seguito: «l'organismo specificato») figura nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 22, della direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo di cui non sia nota la presenza nell'Unione.
- (2) Le misure specifiche per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo specificato sono stabilite all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 27.2 della direttiva 2000/29/CE. Tali misure consistono nei requisiti particolari riguardanti l'introduzione nell'Unione di vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., che possono ospitare l'organismo nocivo.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere scientifico, adottato il 28 giugno 2017 <sup>(2)</sup>, sulla classificazione dell'organismo specificato quale organismo nocivo. Gli Stati membri hanno inoltre presentato dati sulle intercettazioni di tale organismo in prodotti di base commercializzati.
- (4) In considerazione della recente introduzione e diffusione dell'organismo specificato in Africa, della sua distribuzione nelle Americhe e dei dati di intercettazione presentati dagli Stati membri, determinati altri vegetali che ospitano l'organismo specificato, originari dell'Africa o delle Americhe (di seguito: i «vegetali specificati»), dovrebbero essere oggetto di misure specifiche al momento dell'introduzione nell'Unione.
- (5) Tali misure specifiche dovrebbero prevedere un tempestivo rilevamento dell'organismo specificato nel territorio dell'Unione, requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati, compreso un certificato fitosanitario, nonché controlli ufficiali al momento dell'introduzione di tali vegetali nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per individuare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori e dovrebbero garantire che gli operatori professionali siano informati in merito alla sua potenziale presenza e alle misure da adottare.
- (6) Tali misure sono necessarie per garantire una maggiore protezione del territorio dell'Unione dall'entrata, dall'inseppimento e dalla diffusione dell'organismo specificato.
- (7) Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi a tali requisiti, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1º giugno 2018.
- (8) La presente decisione dovrebbe essere provvisoria e applicarsi fino al 31 maggio 2020 per consentirne il riesame prima di tale data.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


**Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «organismo specificato»: *Spodoptera frugiperda* (Smith);

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal (2017); 15(7):4927.



- b) «vegetali specificati»: frutti di *Capsicum* L., *Momordica* L., *Solanum aethiopicum* L., *Solanum macrocarpon* L. e *Solanum melongena* L. e vegetali, diversi da pollini vivi, culture di tessuti vegetali, sementi e semi, di *Zea mays* L. originari dell'Africa o delle Americhe;
- c) «sito di produzione»: una parte definita di un luogo di produzione, gestita come unità separata per motivi fitosanitari. Per «luogo di produzione» s'intende qualsiasi locale o insieme di campi gestiti come singola unità di produzione o azienda agricola.

#### Articolo 2

##### Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1. Gli Stati membri garantiscono che chiunque sospetti la presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio o ne venga a conoscenza, ne informi immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisca tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato.
2. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.
3. L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza effettiva o sospetta.
4. Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati infestati dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

#### Articolo 3

##### Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati

I vegetali specificati sono introdotti nell'Unione solo se sono rispettati i seguenti requisiti:

- a) sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;
- b) sono conformi all'articolo 4, lettere a), b), c), d) o e) della presente decisione. La lettera pertinente è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare». Nei casi di cui all'articolo 4, lettere c) e d), il certificato fitosanitario riporta inoltre le informazioni che garantiscono la tracciabilità di cui al punto iv), lettera c);
- c) al loro ingresso nell'Unione sono controllati dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 5 della presente decisione e non è rilevata la presenza dell'organismo specificato.

#### Articolo 4

##### Origine dei vegetali specificati

I vegetali specificati soddisfano i requisiti enunciati in una delle seguenti lettere:

- a) sono originari di un paese terzo in cui la presenza dell'organismo specificato non è nota;
- b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine»;
- c) sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) e soddisfano le seguenti condizioni:
  - i) i vegetali specificati sono stati coltivati in un sito di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine;
  - ii) sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione nei tre mesi precedenti l'esportazione e non è stata rilevata la presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati;



- iii) prima dell'esportazione, i vegetali specificati sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale e sono risultati indenni dall'organismo specificato;
- iv) durante il trasporto prima dell'esportazione è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione dei vegetali specificati;
- v) i vegetali specificati sono stati prodotti in un sito di produzione dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato;
- d) sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), soddisfano le condizioni di cui alla lettera c), punti da i) a iv), e sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto ad eliminare l'organismo specificato;
- e) sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), dopo la raccolta sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto ad eliminare l'organismo specificato e tale trattamento è indicato nel certificato fitosanitario.

#### Articolo 5

##### Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

1. Tutte le partite di vegetali specificati introdotte nell'Unione sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
2. L'organismo ufficiale responsabile svolge i seguenti controlli:
  - a) ispezione visiva
  - e
  - b) in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e identificazione dell'organismo nocivo rilevato.

#### Articolo 6

##### Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato su vegetali ospiti.
2. Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale e comprendono almeno l'uso di trappole adeguate, per esempio quelle a feromoni o luminose e, in caso di sospetta infestazione dall'organismo specificato, il prelievo di campioni e l'identificazione. Tali indagini si basano su principi tecnici e scientifici validi e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato.
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate nell'anno civile precedente.

#### Articolo 7

##### Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2018.

#### Articolo 8

##### Data di scadenza

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2020.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).



*Articolo 9*


**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

**18CE1254**



**DECISIONE (UE) 2018/639 DEL CONSIGLIO****del 19 marzo 2018**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
- (2) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a promuovere le capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
- (3) PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi («Stati partecipanti») con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.
- (4) Il Regno del Marocco («Marocco») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - che partecipano a PRIMA.
- (5) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, il Marocco diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA.
- (6) Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo internazionale con il Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA, con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) («accordo»).

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (G.U. L 185 del 18.7.2017, pag. 1).



- (7) È opportuno firmare l'accordo.
- (8) Al fine di consentire la partecipazione del Marocco a PRIMA il più rapidamente possibile, è opportuno che l'accordo sia applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA), con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

L'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 4, a decorrere dalla sua firma <sup>(1)</sup>, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

*Articolo 4*


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
R. PORODZANOV

---

<sup>(1)</sup> La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



**ACCORDO****di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)**

L'UNIONE EUROPEA (di seguito «Unione»),

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO (di seguito «Marocco»),

dall'altra,

(di seguito «le parti»),

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra <sup>(1)</sup>, entrato in vigore il 1° marzo 2000, prevede la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica;

CONSIDERANDO che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, entrato in vigore il 14 marzo 2005, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione delle parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

CONSIDERANDO che il processo che ha portato al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo («PRIMA») è iniziato nel 2012 con la Conferenza euromediterranea sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione svoltasi a Barcellona, nel corso della quale i partecipanti hanno convenuto di avviare un partenariato rinnovato per la ricerca e l'innovazione, basato sui principi di cotitolarietà, interesse reciproco e condivisione dei vantaggi;

CONSIDERANDO che il Marocco svolge un ruolo attivo in questo processo e che, con lettera del 26 settembre 2014, ha formalmente espresso l'impegno finanziario nei confronti del programma PRIMA;

CONSIDERANDO che, nel dicembre 2014, alcuni Stati membri dell'Unione e alcuni paesi terzi, tra cui il Marocco, hanno presentato alla Commissione europea la proposta relativa a un «programma congiunto PRIMA»;

CONSIDERANDO che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, regola i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi associati a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»), che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

CONSIDERANDO che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, il Marocco diventa Stato partecipante a PRIMA, a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della sua partecipazione a PRIMA;

CONSIDERANDO che il Marocco ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

CONSIDERANDO che un accordo internazionale tra l'Unione e il Marocco è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi del Marocco in qualità di Stato partecipante a PRIMA,


HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

**Articolo 1****Finalità**

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo («PRIMA»).

<sup>(1)</sup> GU UE L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GUUE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).





*Articolo 2***Termini e condizioni la partecipazione del Marocco a PRIMA**

I termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324. Le parti adempiono agli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, di tale decisione. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

*Articolo 3***Applicazione territoriale**

L'ambito di applicazione territoriale del presente accordo è quello stabilito nell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

*Articolo 4***Firma e applicazione provvisoria**

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

*Articolo 5***Entrata in vigore e durata**

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 6.

*Articolo 6***Denuncia**

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine.


La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

*Articolo 7***Composizione delle controversie**

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 86 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.




Съставено в Брюксел на десети април две хиляди и осемнадесета година.  
 Hecho en Bruselas, el diez de abril de dos mil dieciocho.  
 V Bruselu dne desátého dubna dva tisíce osmnáct.  
 Udfærdiget i Bruxelles den tiende april to tusind og atten.  
 Geschehen zu Brüssel am zehnten April zweitausendachtzehn.  
 Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Brüsselis.  
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.  
 Done at Brussels on the tenth day of April in the year two thousand and eighteen.  
 Fait à Bruxelles, le dix avril deux mille dix-huit.  
 Sastavljeno u Bruxellesu desetog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.  
 Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile duemiladiciotto.  
 Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada desmitajā aprīlī.  
 Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dešimtą dieną Briuselyje.  
 Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatszadik év április havának tizedik napján.  
 Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.  
 Gedaan te Brussel, tien april tweeduizend achttien.  
 Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.  
 Feito em Bruxelas, em dez de abril de dois mil e dezoito.  
 Íntocmit la Bruxelles la zece aprilie două mii optsprezece.  
 V Bruseli desiateho apríla dvetisícosemnásť.  
 V Bruslju, dne desetega aprila leta dva tisoč osemnajst.  
 Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.  
 Som skedde i Bryssel den tionde april år tjoguhundraarton.


حرر ببروكسيل، بتاريخ العاشر ابريل سنة الفين وثمانية عشر ميلادية

За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europejsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Għall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

عن الإتحاد الأوروبي




За Кралство Мароко  
Por el Reino de Marruecos  
Za Marocké království  
For Kongeriget Marokko  
Für das Königreich Marokko  
Maroko Kuningriigi nimel  
Για το Βασίλειο του Μαρóκου  
For the Kingdom of Morocco  
Pour le Royaume du Maroc  
Za Kraljevinu Maroko  
Per il Regno del Marocco  
Marokas Karalistes vārdā –  
Maroko Karalystės vardu  
A Marokkói Királyság részéről  
Għar-Renju tal-Marokk  
Voor het Koninkrijk Marokko  
W imieniu Królestwa Marokańskiego  
Pelo Reino de Marrocos  
Pentru Regatul Maroc  
Za Marocké kráľovstvo  
Za Kraljevino Maroko  
Marokon kuningaskunnan puolesta  
För Konungariket Marocko



عن المملكة المغربية

18CE1255



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/640 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2018

**che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 una vigilanza unionale preventiva può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede la possibilità di introdurre una vigilanza preventiva quando gli interessi dell'Unione lo richiedono.
- (2) Le importazioni di prodotti di alluminio nell'Unione sono aumentate del 28 % tra il 2013 e il 2017, passando da 7,1 a 9,1 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni di alluminio sono diminuiti del 5 %.
- (3) Dall'inizio degli anni 2000 si è registrato un eccesso di offerta significativo, in particolare di alluminio primario. La maggior parte della nuova capacità deriva dalla Repubblica popolare cinese («Cina»). La capacità primaria (fusione) della Cina è aumentata rapidamente negli ultimi dieci anni, nel corso dei quali si è installato nel paese il 90 % della nuova capacità totale. Alla Cina è riconducibile oltre la metà dell'offerta mondiale di alluminio primario, in aumento rispetto all'11 % del 2006. Solo 16 delle 26 fonderie attive nell'Unione nel 2008 sono ancora operative, e alcune di esse sono a rischio di chiusura.
- (4) Tra il settembre 2011 e il settembre 2016 i prezzi dell'alluminio primario sui mercati mondiali sono calati del 37 %. Nel 2017 sono aumentati del 25 % e sono tornati a quasi il 90 % del livello del 2011, ma si tratta comunque di un calo di circa il 25 % in termini reali dal 2011.
- (5) Sebbene la Cina, a causa delle tasse all'esportazione, esporti direttamente quantità molto limitate di alluminio primario, il suo eccesso di capacità causa una riduzione dei prezzi mondiali, in quanto l'alluminio è una merce scambiata a livello mondiale e i suoi costi di trasporto sono bassi. L'eccesso di capacità di alluminio primario causa inoltre una riduzione dei prezzi dei prodotti di alluminio semilavorati e finiti a valle esportati dalla Cina verso altri mercati.
- (6) Nell'aprile 2017 gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») hanno aperto un'inchiesta relativa agli effetti delle importazioni di alluminio sulla sicurezza nazionale a norma della sezione 232 dello *United States Trade Expansion Act* del 1962 («sezione 232»). Tale inchiesta ha portato a ulteriori dazi all'importazione del 10 % su un'ampia gamma di prodotti di alluminio, come annunciato dal presidente degli Stati Uniti il 1° marzo 2018. Le misure sono entrate in vigore il 23 marzo 2018 e avranno un ulteriore effetto deterrente sulle esportazioni di prodotti di alluminio negli Stati Uniti. Considerata la loro portata, le misure adottate dagli Stati Uniti potrebbero anche causare una diversione degli scambi e una depressione dei prezzi significative sul mercato dell'Unione.
- (7) Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di prodotti di alluminio, dell'attuale eccesso di capacità, della presente vulnerabilità dell'industria dell'Unione e della possibile diversione degli scambi causata dalle misure adottate dagli Stati Uniti a norma della sezione 232, in un prossimo futuro potrebbe verificarsi un rischio di pregiudizio per i produttori dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.<sup>(2)</sup> GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.


- (8) È quindi nell'interesse dell'Unione sottoporre a vigilanza unionale preventiva le importazioni di determinati prodotti di alluminio, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni da tutti i paesi terzi. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter ovviare alla vulnerabilità del mercato dell'alluminio dell'Unione di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati dell'alluminio mondiali. Ciò è particolarmente importante nella situazione attuale, caratterizzata da incertezze in merito alla possibile diversione degli scambi che potrebbe essere causata dalle misure adottate dagli Stati Uniti a norma della sezione 232.
- (9) Alla luce dei cambiamenti sul mercato di determinati prodotti di alluminio, è opportuno che il campo di applicazione del presente sistema comprenda i prodotti elencati nell'allegato I.
- (10) Il mercato interno richiede che le formalità che devono essere espletate dagli importatori dell'Unione siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.
- (11) Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a questo regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale obbligo dovrebbe iniziare ad applicarsi 15 giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento al fine di non impedire l'immissione in libera pratica dei prodotti in viaggio verso l'Unione e in modo da lasciare tempo sufficiente agli importatori per chiedere i documenti necessari.
- (12) Tale documento dovrebbe essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento dovrebbe quindi essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.
- (13) I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza unionale preventiva dovrebbero essere validi in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.
- (14) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza unionale preventiva.
- (15) Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello dell'Unione, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.
- (16) Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e di non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere, le importazioni il cui peso netto non supera 2 500 kg dovrebbero essere escluse dall'applicazione del presente regolamento.
- (17) L'Unione ha un'integrazione economica molto stretta con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein nell'ambito dello Spazio economico europeo («SEE»). Inoltre, a norma dell'accordo SEE, in linea di principio i membri del SEE non applicano misure di difesa commerciale nei loro rapporti reciproci. Per tali ragioni i prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti di alluminio elencati nell'allegato I del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755. Ciò si applica alle importazioni il cui peso netto supera i 2 500 kg, stabilito per ogni singolo codice della nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione («TARIC») soggetto a vigilanza preventiva.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla TARIC. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
3. I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein sono dispensati dall'obbligo di cui al paragrafo 1.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).



## Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono immessi in libera pratica nell'Unione solo previa presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dall'autorità competente designata da uno Stato membro.
2. Il paragrafo 1 inizia ad applicarsi 15 giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, gratuitamente e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda da parte di un importatore nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
4. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità competenti di cui all'allegato II è valido in tutta l'Unione.
5. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/478 o nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/755 per le importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:
  - a) il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;
  - b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica);
  - c) una descrizione delle merci, che specifichi:
    - la denominazione commerciale,
    - il codice TARIC,
    - l'origine e la provenienza;
  - d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);
  - e) il valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle merci alla frontiera dell'Unione, in euro;
  - f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole:


«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito sul territorio dell'Unione».

L'importatore presenta inoltre prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore presenta un certificato di produzione rilasciato dal produttore di alluminio.

6. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
  - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,
  - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
8. Oltre alla versione cartacea, le autorità nazionali possono generare versioni elettroniche del documento di sorveglianza al fine di facilitarne il trattamento e la trasmissione.

## Articolo 3

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulta preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.



2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri comunicano con la Commissione con la massima regolarità e tempestività possibile. Almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese sono comunicati alla Commissione i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza. Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice TARIC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.

*Articolo 5*

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione europea e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino al 15 maggio 2020.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

**Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva**

- 7601
- 7604
- 7605
- 7606
- 7607
- 7608
- 7609
- 7616.99

\_\_\_\_\_





## ALLEGATO II

**СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ**  
**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES**  
**SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ**  
**LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER**  
**LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN**  
**PĀDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ**  
**LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES**  
**LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES**  
**POPIS NADLEŽNÍH NACIONALNÍH TIJELA**  
**ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI**  
**VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS**  
**ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS**  
**AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA**  
**LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI**  
**LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES**  
**WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH**  
**LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES**  
**LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE**  
**ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV**  
**SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV**  
**LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA**  
**FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER**

**BELGIQUE/BELGIË**

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie  
 Direction générale du potentiel économique  
 Service des licences  
 rue du Progrès 50  
 B-1210 Bruxelles  
 Fax (32-2) 277 50 63


Federale Overheidsdienst Economie, KMO,  
 Middenstand & Energie  
 Algemene Directie Economisch Potentieel  
 Dienst Vergunningen  
 Vooruitgangstraat 50  
 B-1210 Brussel  
 Fax (32-2) 277 50 63

**БЪЛГАРИЯ**

Министерство на икономиката  
 дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»  
 ул. «Славянска» № 8  
 1052 София  
 Факс: (359-2) 981 50 41

**ČESKÁ REPUBLIKA**

Ministerstvo průmyslu a obchodu  
 Licenční správa  
 Na Františku 32  
 CZ-110 15 Praha 1  
 Fax (420) 224 21 21 33



**DANMARK**

Danish Business Authority  
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs  
Langelinie Allé 17  
DK-2100 Copenhagen O  
Phone. +45 3529 1574  
E-mail: dogiro@erst.dk

**DEUTSCHLAND**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)  
Frankfurter Straße 29—35  
D-65760 Eschborn 1  
Fax (49) 6196 90 88 00  
Email: einfuhr@bafa.bund.de

**EESTI**

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
Harju 11  
EE-15072 Tallinn  
Faks: +372 631 3660

**IRELAND**

Department of Jobs, Enterprise and Innovation  
Import/Export Licensing Unit  
23 Kildare Street  
IE- Dublin 2  
Fax + 353-1-631 25 62

**ΕΛΛΑΔΑ**

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής  
Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων  
Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών  
Οδός Κορνάρου 1  
GR 105 63 Αθήνα  
Τηλ.: +30 210 3286041-43  
Φαξ: +30 210 3286094  
Email: e3a@mnec.gr

**ESPAÑA**

Ministerio de Economía y Competitividad  
Secretaría de Estado de Comercio  
Subdirección General de Política Comercial de la Unión europea y Comercio Internacional de Productos Industriales  
Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid  
(+ 34) 91 349 36 70  
vigilanciasiderurgica@comercio.mineco.es

**FRANCE**

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique  
Direction générale des entreprises  
Bureau des matériaux  
67, rue Barbès  
BP 80001  
94201 Ivry-sur-Seine Cedex  
Tél +33.1.79.84.33.52  
surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr



**REPUBLIKA HRVATSKA**

Ministarstvo financija  
Carinska uprava  
Alexandera von Humboldta 4a  
10000 Zagreb  
Tel. (385) 1 6211321  
Fax (385) 1 6211014

**ITALIA**

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per la Politica Commerciale  
DIV. III  
Viale America, 341  
I-00144 Roma  
Fax (39) 06 59 93 26 36  
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

**ΚΥΠΡΟΣ**

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  
Υπηρεσία Εμπορίου  
Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής  
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6  
CY-1421 Λευκωσία  
Φαξ (357) 22 37 54 43, (357) 22 37 51 20  
pevgeniou@mcit.gov.cy

**LATVIJA**

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija  
K. Valdemāra iela 3  
LV-1395 Rīga  
Fakss: +371-67 828 121  
licencesana@mfa.gov.lv

**LIETUVA**

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija  
Investicijų ir eksporto departamentas  
Gedimino pr. 38/2  
LT-01104 Vilnius  
Faks. +370 706 64 762  
vienaslangelis@ukmin.lt

**LUXEMBOURG**

Ministère de l'économie et du commerce extérieur  
Office des licences  
BP 113  
L-2011 Luxembourg  
Fax (352) 46 61 38

**MAGYARORSZÁG**

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal  
Németvölgyi út 37-39.  
HU-1124 Budapest  
Fax +36-1 4585 828  
E-mail: keo@mkeh.gov.hu



**MALTA**

Commerce Department  
Trade Services Directorate  
Lascaris Bastions  
Dahlet Ġnien is-Sultan  
Valletta  
VLT 1933

**NEDERLAND**

Belastingdienst/Douane Groningen  
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)  
Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen  
Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen  
Telefoonnummer: 088 - 1512122

**ÖSTERREICH**

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft  
Abteilung C2/9 - Außenwirtschaftskontrolle  
A- 1011 Wien, Stubenring 1  
POST.C29@bmwfw.gv.at  
Fax 01/71100/8048366

**POLSKA**

Ministerstwo Rozwoju  
Plac Trzech Krzyży 3/5  
00-507 Warszawa  
Polska  
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

**PORTUGAL**

Ministério das Finanças  
Autoridade Tributária e Aduaneira  
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c  
P-1149-006 Lisboa  
Tel. (+ 351)218813843  
Fax (+ 351) 218813986  
dsl@at.gov.pt

**ROMÂNIA**

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  
Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene  
Calea Victoriei nr. 152, sector 1  
București cod 010096  
Tel. +40 21 40 10 552  
Fax +40 21 40 10 594  
E-mail: cristi.diaconeasa@dce.gov.ro  
paul.onucu@dce.gov.ro

**SLOVENIJA**

Ministrstvo za finance  
Finančna uprava Republike Slovenije  
Finančni urad Kranj  
Oddelek za TARIC  
Spodnji Plavž 6c  
SI-4270 Jesenice  
Tel. +386 4 202 75 83  
Fax +386 4 202 49 69  
E-mail: taric.fu@gov.si



**SLOVENSKO**

Ministerstvo hospodárstva  
Mierová 19  
827 15 Bratislava 212  
Slovenská republika  
Fax (421-2) 43 42 39 15

**SUOMI/FINLAND**

Tulli  
PL 512  
FI-00101 Helsinki  
Sähköposti: ennakkotarkkailu@tulli.fi

Tullen  
PB 512  
FI-00101 Helsingfors  
E-mail: ennokotarkkailu@tulli.fi

**SVERIGE**

Kommerskollegium  
Box 6803  
S-113 86 Stockholm  
Fax (46-8) 30 67 59  
registrator@kommers.se

**UNITED KINGDOM**

Department for International Trade  
Import Licensing Branch  
enquiries.ilb@trade.gsi.gov.uk

**18CE1256**

## DECISIONE (UE) 2018/641 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2018

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Algeria riguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo di associazione»), è stato firmato il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2005.
- (2) A seguito delle difficoltà incontrate dalla Repubblica algerina democratica e popolare («Algeria») all'atto dell'applicazione della soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, l'Unione e l'Algeria hanno trovato un compromesso sulle modifiche accettabili relative ai diritti di base, ai quantitativi e al calendario per la soppressione dei dazi inizialmente previsti, nel rispetto delle condizioni di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione.
- (3) L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede, a talune condizioni, un'eventuale modifica unilaterale delle disposizioni tariffarie convenute. Tuttavia, la parte che procede alla modifica deve acconsentire a garantire benefici analoghi per quanto riguarda le importazioni dell'altra parte. L'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione UE-Algeria («comitato di associazione») si riunisca per tenere conto degli interessi di tale altra parte. A norma dell'articolo 97 dell'accordo di associazione, il comitato di associazione dispone di potere decisionale per quanto riguarda la gestione dell'accordo stesso. È opportuno che il comitato di associazione si pronunci sulle modifiche previste.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione, poiché la decisione del comitato di associazione vincolerà l'Unione a norma dell'articolo 97 dell'accordo di associazione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Algeria riguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 265 del 10.10.2005, pag. 2.



*Articolo 2*

La decisione del comitato di associazione è pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 aprile 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
E. ZAHARIEVA



PROGETTO

## DECISIONE .../... DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del ...

**riguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito delle difficoltà incontrate dalla Repubblica algerina democratica e popolare («Algeria») all'atto dell'applicazione della soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, in conformità delle condizioni di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra («accordo di associazione»), un gruppo di esperti della Commissione europea e dell'Algeria si è riunito per sei volte tra il settembre 2010 e il luglio 2011.
- (2) Le consultazioni hanno permesso di trovare un compromesso sulle modifiche accettabili relative ai diritti di base, ai quantitativi e al calendario per la soppressione dei dazi inizialmente previsti, nel rispetto delle condizioni di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione.
- (3) L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede, a talune condizioni, un'eventuale modifica unilaterale delle disposizioni tariffarie convenute. Tuttavia, la parte che procede alla modifica deve acconsentire a garantire benefici analoghi per quanto riguarda le importazioni dell'altra parte. L'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione UE-Algeria («comitato di associazione») si riunisca per tenere conto degli interessi di tale parte.
- (4) L'articolo 97 dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione UE-Algeria disponga di un potere decisionale per quanto riguarda la gestione dell'accordo stesso. È pertanto necessario che il comitato di associazione adotti una decisione in merito alle modifiche previste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I tassi e la durata che sono stati convenuti nel corso delle consultazioni bilaterali e figurano all'allegato della presente decisione modificano le condizioni tariffarie inizialmente previste per i rispettivi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il

*Per il comitato di associazione UE-Algeria**Il presidente*

<sup>(1)</sup> GU UEL 265 del 10.10.2005, pag. 2.





## ALLEGATO

1. A seguito di una domanda ufficiale di revisione del calendario di soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati presentata dalla Repubblica algerina democratica e popolare («Algeria») in sede di 5ª sessione del consiglio di associazione, tenutasi il 15 giugno 2010, e al termine di sei riunioni di consultazione, l'11 luglio 2011 le parti hanno convenuto nuove disposizioni che modificano le disposizioni tariffarie previste dai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra («accordo di associazione»), sulla base di un elenco di 36 sottovoci tariffarie (34 sottovoci di prodotti agricoli e due sottovoci di prodotti agricoli trasformati).
2. L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede che la parte che modifica il regime stabilito in tale accordo debba compensare l'altra parte con modalità aventi un effetto equivalente.

Il memorandum algerino del giugno 2010 prevedeva la soppressione di tariffe preferenziali per l'Unione per 34 sottovoci tariffarie di prodotti agricoli e due sottovoci di prodotti agricoli trasformati.


3. Dopo sei riunioni (tenutesi tra il settembre 2010 e il luglio 2011) al termine delle quali è stato concluso un accordo in forma di verbale in data 11 luglio 2011, le due parti hanno concordato la soppressione, nel protocollo n. 2 dell'accordo di associazione, di 25 sottovoci preferenziali relative a prodotti agricoli e, nel protocollo n. 5 dell'accordo di associazione, di due sottovoci relative a prodotti agricoli trasformati in relazione alle esportazioni dall'Unione verso l'Algeria, e la compensazione per l'Unione avente un effetto equivalente in termini di perdita di dazi doganali per gli operatori dell'Unione mediante l'aumento di due sottovoci tariffarie agricole preferenziali: gli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, e il frumento tenero diverso da quello da semina.

Le modifiche sono illustrate in dettaglio nel presente allegato.

4. Il resto dei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo di associazione resta soggetto all'applicazione delle preferenze tariffarie iniziali previste dai protocolli nn. 2 e 5 di tale accordo.
5. Le modifiche delle disposizioni tariffarie di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione sono state applicate unilateralmente dall'Algeria a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sono state successivamente riviste a seguito di consultazioni tra le parti. Le disposizioni seguenti sono applicate dall'Algeria a decorrere dal 1° ottobre 2012.

I contingenti preferenziali accordati all'Unione nel protocollo n. 2 dell'accordo di associazione relativi ai prodotti agricoli elencati di seguito sono stati abrogati dall'Algeria in data 1° ottobre 2012:


Nomenclatura algerina	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (tonnellate)	Codice dell'Unione
0105.11.10	Pulcini di un giorno «da carne»	5	100	20	0105.11
0105.11.20	Pulcini di un giorno «razza ovaioia»	5			
0105.11.30	Pulcini di un giorno «da riproduzione - carne»	5			
0105.11.40	Pulcini di un giorno «da riproduzione - razza ovaioia»	5			
0713.10.90	Piselli	5	100	3 000	0713.10.90
0713.20.90	Ceci	5			0713.20.00
0713.31.90	Fagioli delle specie mungo hepper radiata	5			0713.31.00
0713.32.90	Fagioli Adzuki	5			0713.32.00



Nomenclatura algerina	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (tonnellate)	Codice dell'Unione
0713.33.90	Fagioli comuni	5			0713.33.90
0713.39.90	Altri fagioli	5			0713.39.00
0713.40.90	Lenticchie	5			0713.40.00
0713.50.90	Fave	5			0713.50.00
0713.90.90	Altri legumi da granella	5			0713.90.00
0805.10.00	Arance	30	20	100	0805.10
0805.20.00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	30			0805.20
0805.40.00	Pompelmi e pomeli	30			0805.40
0805.50.00	Limoni ( <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> ) e limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> )	30			0805.50
0805.90.00	Altri agrumi	30			0805.90
1105.20.00	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	30	20	100	1105.20.00
1107.10.00	Malto non torrefatto	30	100	1 500	1107.10
1108.12.00	Amido di granturco	30	20	1 000	1108.12
2005.40.00	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20 06.	30	100	200	2005.40
2005.60.00	Asparagi	30	100	500	2005.60
2005.90.00	Altri ortaggi e miscugli di ortaggi	30	20	200	2005.99
2007.99.00	Preparazioni non omogeneizzate escluse quelle di agrumi	30	20	200	2007.99

I contingenti preferenziali accordati all'Unione nel protocollo 5, allegato 2, dell'accordo di associazione relativi ai prodotti agricoli trasformati elencati di seguito sono stati abrogati dall'Algeria in data 1° ottobre 2012:

Voce tariffaria (codice DZ)	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (tonnellate)	Codice dell'Unione
2105.00.00	Gelati	30	20		
3505.10.00	Destrina e altri amidi e fecole modificati	15	100		



I contingenti preferenziali accordati all'Unione nel protocollo 2 dell'accordo di associazione relativi ai prodotti agricoli elencati di seguito sono sostituiti dall'Algeria in data 1° ottobre 2012 mediante le disposizioni seguenti:

Nomenclatura algerina	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (tonnellate)	Codice dell'Unione
0102.10.00	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura	5	100	4 950	0102.10.00
1001.90.90	Altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina	5	100	403 000	1001.90.99

I contingenti preferenziali accordati all'Unione nel protocollo 2 dell'accordo di associazione relativi ai prodotti agricoli elencati di seguito sono stati reintrodotti integralmente dall'Algeria in data 1° ottobre 2012:

Nomenclatura algerina	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (tonnellate)	Codice dell'Unione
0102.90.10	Vacche da latte	5	100	5 000	0102.90
0102.90.20	Giovenche gravide e vitelle	5			
0102.90.90	Altri	30			
0406.90.10	Altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata, semicotta o cotta	30	100	800	0406.90 (salvo 90.01)
0406.90.90	Altri formaggi (di tipo italiano e gouda)	30			
10.03.00.90	Orzo, escluso quello da semina	15	50	200 000	1003.00.90
1517.10.00	Margarina, esclusa la margarina liquida	30	100	2 000	1517.10
1517.90.00	Altre	30			1517.90
1701.99.00	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	30	100	150 000	1701.99

18CE1257



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/642 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2018

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 2640]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione <sup>(5)</sup>, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione <sup>(6)</sup>, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.


<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 26).




- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/623 della Commissione <sup>(1)</sup> a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole situate nella regione di Plovdiv di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/623, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda avicola nella regione di Haskovo di tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito al recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/623 della Commissione, del 20 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 81).



*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

## «Stato membro: Bulgaria»

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<b>Yambol region:</b>	
Municipality of Straldzha: — Zimnitsa	26.4.2018
<b>Plovdiv region:</b>	
Municipality of Rodopi: — Krumovo — Yagodovo	9.5.2018
Municipality of Maritsa: — Kalekovets — Trilistnik Municipality of Rakovski: — Stryama	10.5.2018
<b>Haskovo region:</b>	
Municipality of Haskovo — Malevo	15.5.2018»

2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

## «Stato membro: Bulgaria»

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<b>Yambol region:</b>	
Municipality of Straldzha: — Zimnitsa	dal 27.4.2018 al 6.5.2018
Municipality of Yambol: — Yambol	
Municipality of Straldzha: — Straldzha — Vodenichene — Dzhinot	6.5.2018
Municipality of Tundzha: — Mogila — Veselinovo — Kabile	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<b>Sliven region:</b>	
Municipality of Sliven: — Zhelyu Voivoda — Blatets — Dragodanovo — Gorno Aleksandrovo	
<b>Plovdiv region:</b>	
Municipality of Rodopi: — Krumovo — Yagodovo	dal 10.5.2018 al 18.5.2018
Municipality of Rodopi: — Brestnik — Belashtica — Markovo — Branipole Municipality of Sadovo: — Katunitsa — Karadzhzovo — Kochevo — Mominsko Municipality of Kuklen: — Kuklen — Ruen Municipality of Maritsa: — Skutare — Rogosh Municipality of Asenovgrad: — Asenovgrad Municipality of Plovdiv: — Plovdiv	18.5.2018
<b>Plovdiv region:</b>	
Municipality of Maritsa: — Kalekovets — Trilistnik Municipality of Rakovski: — Stryama	dall'11.5.2018 al 19.5.2018
Municipality of Maritsa: — Yasno pole — Dink	19.5.2018





Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Maritsa</li> <li>— Kalekovets</li> <li>— Trud</li> <li>— Zhelyazno</li> <li>— Voivodino</li> <li>— Skutare</li> <li>— Rogosh</li> <li>— Manole</li> <li>— Manolsko konare</li> </ul> Municipality of Rakovski: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rakovski</li> <li>— Momino selo</li> </ul>	
<b>Haskovo region:</b>	
Municipality of Haskovo: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Malevo</li> </ul>	dal 16.5.2018 al 24.5.2018
Municipality of Haskovo: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Voivodovo</li> <li>— Manastir</li> <li>— Haskovo</li> <li>— Krivo pole</li> <li>— Knizhovnik</li> <li>— Orlovo</li> <li>— Konush</li> <li>— Momino</li> <li>— Dolno voivodino</li> <li>— Dinevo</li> <li>— Liubenovo</li> <li>— Stoikovo</li> <li>— Stamboliiski</li> </ul> Municipality of Stambolovo: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Zjalti briag</li> <li>— Stambolovo</li> <li>— Kralevo</li> </ul>	24.5.2018»

18CE1258



**REGOLAMENTO (UE) 2018/643 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 18 aprile 2018**  
**relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari**  
**(rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha subito varie <sup>(4)</sup> e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Le ferrovie costituiscono una parte importante delle reti di trasporti dell'Unione.
- (3) La Commissione necessita di statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti, nonché gli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.
- (4) Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono inoltre necessarie affinché la Commissione possa preparare e monitorare le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie raccoglie i dati sugli incidenti nel quadro dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> per quanto riguarda gli indicatori comuni sulla sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
- (5) Le statistiche a livello di Unione sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per assolvere ai compiti di controllo previsti dall'articolo 15 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (6) Le statistiche a livello di Unione su tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere raccolte in base a concetti e norme comuni, allo scopo di consentire la più completa comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto.

<sup>(1)</sup> Parere del 6 dicembre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato IX.

<sup>(5)</sup> Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).




- (7) È importante evitare la duplicazione dei lavori e ottimizzare l'impiego delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici. A tal fine e nell'ottica di fornire ai cittadini dell'Unione e ad altre parti interessate informazioni utili e facilmente accessibili in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari e di interoperabilità del sistema ferroviario, compresa l'infrastruttura ferroviaria, si dovrebbero stabilire accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra i servizi della Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.
- (8) Nella produzione di statistiche europee è opportuno contemperare le esigenze degli utilizzatori con gli oneri che gravano sui rispondenti.
- (9) Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione riferiva il fatto che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati già raccolti a norma di tale regolamento e che lo scopo è di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sull'applicazione del presente regolamento.
- (10) La coesistenza di imprese ferroviarie di proprietà pubblica e privata in un mercato commerciale dei trasporti ferroviari richiede un'esplicita specificazione delle informazioni statistiche che dovrebbero essere trasmesse da tutte le imprese ferroviarie e diffuse dall'Eurostat.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di dati armonizzati e che siano applicate in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.
- (13) Al fine di tener conto di nuovi sviluppi negli Stati membri mantenendo nel contempo la raccolta armonizzata dei dati sui trasporti ferroviari in tutta l'Unione e nell'ottica di mantenere l'elevata qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda la modifica del presente regolamento al fine di adeguare le definizioni tecniche e prevedere definizioni tecniche aggiuntive. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(2)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (14) La Commissione dovrebbe provvedere affinché tali atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.
- (15) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda la specificazione delle informazioni da fornire ai fini delle relazioni relative alla qualità e alla comparabilità di tali risultati nonché per quanto riguarda le disposizioni relative alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat). È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (16) Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164).

<sup>(2)</sup> GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Obiettivo**

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche sui trasporti ferroviari a livello di Unione.

#### Articolo 2

##### **Ambito d'applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie sul territorio dell'Unione. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Qualora un'impresa ferroviaria operi in più Stati membri, le autorità nazionali competenti la invitano a presentare dati separati per ciascuno dei paesi in cui essa opera, al fine di consentire l'elaborazione delle statistiche nazionali.


Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

- a) le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, comprese le installazioni portuali;
- b) le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore.

#### Articolo 3

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - 1) «paese dichiarante»: lo Stato membro che trasmette i dati a Eurostat;
  - 2) «autorità nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche europee;
  - 3) «ferrovia»: linea di comunicazione su rotaie destinata esclusivamente ai veicoli ferroviari;
  - 4) «veicolo ferroviario»: veicolo che transita esclusivamente su rotaie, che dispone di forza motrice propria (locomotiva) oppure è trainato da un altro veicolo (veicoli, rimorchi, carrozze e carri);
  - 5) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia. Sono escluse le imprese che forniscono esclusivamente servizi di trasporto passeggeri su linee di metropolitana, tranviarie e/o di metropolitana leggera;
  - 6) «trasporto ferroviario di merci»: la movimentazione di merci dal punto di carico al punto di scarico a mezzo ferrovia;
  - 7) «trasporto ferroviario di passeggeri»: trasporto di passeggeri utilizzando veicoli ferroviari dal punto d'imbarco al punto di sbarco. È escluso il trasporto di passeggeri con metropolitana, tram e/o metropolitana leggera;
  - 8) «metropolitana» (nota anche come «ferrovia metropolitana» o «ferrovia sotterranea»): ferrovia elettrica per il trasporto di passeggeri con elevata capacità di traffico, diritto di passaggio esclusivo, treni a più carrozze, alta velocità e rapida accelerazione, sistemi avanzati di segnalazione, nonché assenza di passaggi a livello per consentire un'alta frequenza di treni e un'elevata capacità di occupazione delle piattaforme d'imbarco. Le metropolitane sono caratterizzate inoltre da stazioni ravvicinate, che distano generalmente 700-1200 m tra di loro. «Alta velocità» si riferisce al confronto con tram e ferrovia leggera e nell'ambito del presente regolamento significa circa 30-40 km/h sulle distanze brevi e 40-70 km/h sulle distanze più lunghe;
  - 9) «tram»: veicolo per il trasporto su rotaia di passeggeri con oltre nove posti a sedere (incluso il conducente), collegato a conduttori elettrici o azionato da un motore diesel, che circola su strada;
  - 10) «metropolitana leggera»: ferrovia per il trasporto di passeggeri con vagoni a trazione elettrica, impiegati singolarmente o in treni corti su linee a birotaia. Generalmente la distanza tra stazioni/fermate è inferiore a 1 200 m. Rispetto alla metropolitana, la metropolitana leggera ha una costruzione più leggera, è progettata per volumi di traffico più bassi e viaggia a velocità inferiori. È talvolta difficile distinguere tra metropolitana leggera e tram: i tram generalmente non sono separati dal traffico stradale, mentre la metropolitana leggera dispone di una sede viaria propria rispetto agli altri sistemi di trasporto;



- 11) «trasporto nazionale»: trasporto ferroviario tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati nel paese dichiarante. Può comprendere il transito attraverso un altro paese;
- 12) «trasporto internazionale»: trasporto ferroviario tra un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) nel paese dichiarante e un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) in un altro paese;
- 13) «transito»: trasporto ferroviario attraverso il paese dichiarante tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati all'esterno del paese dichiarante. Non sono considerati come transito le operazioni riguardanti il carico/imbarco o lo scarico/sbarco di merci/passeggeri al confine del paese dichiarante e il passaggio a un altro mezzo di trasporto;
- 14) «passeggero ferroviario»: qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento;
- 15) «numero di passeggeri»: numero di viaggi effettuati dai passeggeri ferroviari, in cui ogni viaggio è definito come il movimento dal luogo d'imbarco al luogo di sbarco, con o senza trasferimenti da un veicolo ferroviario all'altro. Se i passeggeri utilizzano i servizi di diverse imprese ferroviarie, essi sono, se possibile, conteggiati una sola volta;
- 16) «passeggeri-km»: unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero su una distanza di un chilometro. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;
- 17) «peso»: quantità di merci in tonnellate (1 000 chilogrammi). Il peso da prendere in considerazione include, oltre al peso delle merci trasportate, il peso dell'imballaggio e la tara dei contenitori, delle casse mobili, dei pallet nonché dei veicoli stradali trasportati per ferrovia nel corso di operazioni combinate di trasporto. Qualora le merci siano trasportate utilizzando i servizi di diverse imprese ferroviarie, il peso delle merci è conteggiato, se possibile, una sola volta;
- 18) «tonnellate-km»: unità di misura per il trasporto di merci che rappresenta il trasporto di una tonnellata (1 000 chilogrammi) di merci per ferrovia su una distanza di un chilometro. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;
- 19) «treno»: uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso a un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola non è considerata un treno;
- 20) «treno-km»: unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile, è utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;
- 21) «treno completo»: qualsiasi spedizione comprendente uno o più vagoni completi spediti contemporaneamente dallo stesso mittente dalla stessa stazione e consegnata, senza modifiche della composizione del treno, a un unico destinatario in una sola stazione di destinazione;
- 22) «carro completo»: qualsiasi spedizione di merci per la quale è richiesto l'uso esclusivo del carro merci, indipendentemente dall'utilizzo completo o meno della capacità di carico;
- 23) «TEU (*Twenty-foot Equivalent Unit* - unità equivalente a venti piedi)»: unità standard basata su un contenitore ISO di venti piedi (6,10 m), utilizzata come misura statistica dei flussi o delle capacità di traffico. Un contenitore standard 40' ISO Serie 1 equivale a 2 TEU. Le casse mobili inferiori a 20 piedi corrispondono a 0,75 TEU, tra 20 e 40 piedi a 1,5 TEU e oltre 40 piedi a 2,25 TEU.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10, per la modifica del presente articolo al fine di adattare le definizioni tecniche di cui ai punti 8), 9), 10), 21), 22) e 23) del paragrafo 1 del presente articolo, nonché di prevedere definizioni tecniche aggiuntive qualora ciò sia necessario per tenere conto di nuovi sviluppi che richiedono di definire un certo livello di dettaglio tecnico al fine di provvedere all'armonizzazione delle statistiche.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non impongano un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche disciplinate da tali atti delegati, avvalendosi se del caso di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.



*Articolo 4***Raccolta dei dati**

1. Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati del presente regolamento. Tali statistiche comprendono le seguenti categorie di dati:

- a) statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato I);
- b) statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati particolareggiati (allegato II);
- c) statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato III);
- d) statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato IV);
- e) statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato V).

2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II per le imprese:

- a) il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 200 000 000 di tonnellate-km o almeno 500 000 tonnellate;
- b) il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 100 000 000 di passeggeri-km.

La trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II è facoltativa per le imprese al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).

3. Gli Stati membri trasmettono i dati totali di cui all'allegato VIII per le imprese al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 2 se tali dati non sono indicati negli allegati I e II, come specificato all'allegato VIII.

4. Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate a norma dell'allegato VI. Le merci pericolose sono ulteriormente classificate a norma dell'allegato VII.

*Articolo 5***Fonti dei dati**

1. Gli Stati membri designano un'organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.

2. I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:

- a) indagine obbligatoria;
- b) dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di vettura ferroviaria per le merci se disponibile;
- c) procedure statistiche estimative;
- d) dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria;
- e) studi specifici.

3. Le autorità nazionali adottano misure per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.

*Articolo 6***Trasmissione delle statistiche all'Eurostat**

1. Gli Stati membri trasmettono le statistiche di cui all'articolo 4 all'Eurostat.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.



*Articolo 7***Diffusione**

1. Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati da I a V e VIII sono diffuse dalla Commissione (Eurostat).
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 8***Qualità delle statistiche**

1. Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore dei trasporti ferroviari, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.
3. La qualità dei dati statistici è valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche.
4. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità particolareggiate, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità per le relazioni sugli standard di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 9***Relazioni sull'applicazione**

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.


In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri in relazione alla qualità dei dati trasmessi e ai metodi di raccolta dei dati impiegati, nonché delle informazioni sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori.

In particolare la relazione è intesa a:

- a) valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;
- b) valutare la qualità dei dati trasmessi, i metodi di raccolta dei dati impiegati e la qualità delle statistiche prodotte.

*Articolo 10***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.



4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Articolo 11

##### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### Articolo 12

##### **Abrogazione**

Il Regolamento (CE) n. 91/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato X.

#### Articolo 13

##### **Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo  
Il presidente  
A. TAJANI


Per il Consiglio  
La presidente  
L. PAVLOVA





## ALLEGATO I

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI — DATI PARTICOLAREGGIATI	
Elenco delle variabili e unità di misura	Merci trasportate in: — tonnellate — tonnellate-km Movimenti di treni merci in: — treno-km Numero di unità di trasporto intermodali trasportate, in: — numero — TEU (Unità equivalente a venti piedi) (per contenitori e casse mobili)
Periodo di riferimento	Un anno
Frequenza	Ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione di ciascuna tabella	Tabella I1: merci trasportate, per tipo di trasporto Tabella I2: merci trasportate, per tipo di merce (allegato VI) Tabella I3: merci trasportate (traffico internazionale e in transito) per paese di carico e paese di scarico Tabella I4: merci trasportate, per categoria di merce pericolosa (allegato VII) Tabella I5: merci trasportate, per tipo di spedizione (facoltativo) Tabella I6: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto Tabella I7: numero delle unità di trasporto intermodali cariche trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto Tabella I8: numero di unità di trasporto intermodali vuote trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto Tabella I9: movimenti di treni merci
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dalla fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento per le tabelle I1, I2 e I3	2003
Primo periodo di riferimento per le tabelle I4, I5, I6, I7, I8 e I9	2004
Note	1. Tipo di trasporto ripartito come segue: — nazionale — internazionale — in entrata — internazionale — in uscita — transito 2. Il tipo di spedizione può essere ripartito come segue: — spedizione per treno completo — spedizione per carro completo — altro



## STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI — DATI PARTICOLAREGGIATI

	<p>3. Tipo di unità di trasporto ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenitori e casse mobili</li> <li>— semirimorchi (non accompagnati)</li> <li>— veicoli stradali (accompagnati)</li> </ul> <p>4. Per la tabella I3, l'Eurostat e gli Stati membri hanno facoltà di accordarsi per facilitare il consolidamento dei dati provenienti da imprese in altri Stati membri, al fine di assicurare la coerenza dei dati stessi</p> <p>5. Per la tabella I4, gli Stati membri indicano eventualmente quali categorie di traffico non sono coperte dai dati</p> <p>6. Per le tabelle I2- I8, se non sono disponibili informazioni complete sul trasporto di transito, gli Stati membri riportano tutti i dati disponibili</p>
--	---

## ALLEGATO II

## STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura	<p>Passeggeri trasportati in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— numero di passeggeri</li> <li>— passeggeri-km</li> </ul> <p>Movimenti di treni passeggeri in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— treno-km</li> </ul>
Periodo di riferimento	Un anno
Frequenza	Ogni anno
Elenco delle tabelle, con ripartizione per ciascuna tabella	<p>Tabella II1: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto</p> <p>Tabella II2: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco</p> <p>Tabella II3: movimenti di treni passeggeri</p>
Scadenza per la trasmissione dei dati	8 mesi dalla fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2016
Note	<p>1. Tipo di trasporto ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nazionale</li> <li>— internazionale</li> </ul> <p>2. Per le tabelle II1 e II2, gli Stati membri riportano i dati, comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti.</p>




## ALLEGATO III

STATISTICHE TRIMESTRALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI	
Elenco delle variabili e unità di misura	Merci trasportate in: — tonnellate — tonnellate-km Passeggeri trasportati in: — numero di passeggeri — passeggeri-km
Periodo di riferimento	Un trimestre
Frequenza	Ogni trimestre
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella III1: merci trasportate Tabella III2: passeggeri trasportati
Scadenza per la trasmissione dei dati	3 mesi dalla fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	Primo trimestre 2004
Note	1. Le tabelle III1 e III2 possono essere compilate sulla base di dati provvisori, stime comprese. Per la tabella III2, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti nel paese dichiarante o su qualsiasi altra fonte disponibile 2. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese coperte dagli allegati I e II




## ALLEGATO IV

STATISTICHE REGIONALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI	
Elenco delle variabili e unità di misura	<p>Merci trasportate in:</p> <p>— tonnellate</p> <p>Passeggeri trasportati in:</p> <p>— numero di passeggeri</p>
Periodo di riferimento	Un anno
Frequenza	Ogni 5 anni
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	<p>Tabella IV1: trasporto nazionale di merci, per regione di carico e regione di scarico (NUTS 2)</p> <p>Tabella IV2: trasporto internazionale di merci, per regione di carico e di scarico (NUTS 2)</p> <p>Tabella IV3: trasporto nazionale di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)</p> <p>Tabella IV4: trasporto internazionale di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)</p>
Scadenza per la trasmissione dei dati	12 mesi dalla fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2005
Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando il luogo di carico o scarico (tabelle IV1, IV2) ovvero d'imbarco o sbarco (tabelle IV3, IV4) è situato al di fuori dello Spazio economico europeo, gli Stati membri riportano soltanto il paese</li> <li>2. Per assistere gli Stati membri nella preparazione di queste tabelle, l'Eurostat trasmette agli Stati membri un elenco dei codici UIC delle stazioni e dei corrispondenti codici NUTS</li> <li>3. Per le tabelle IV3 e IV4, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti o su qualsiasi altra fonte disponibile</li> <li>4. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese di cui agli allegati I e II</li> </ol>



## ALLEGATO V


STATISTICHE SUI FLUSSI DI TRAFFICO SULLE RETI FERROVIARIE	
Elenco delle variabili e unità di misura	Trasporto di merci: — numero di treni Trasporto di passeggeri: — numero di treni Altri (treni di servizio, ecc.) (facoltativo): — numero di treni
Periodo di riferimento	Un anno
Frequenza	Ogni cinque anni
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella V1: trasporto di merci, per segmento di rete Tabella V2: trasporto di passeggeri, per segmento di rete Tabella V3: altri (treni di servizio, ecc.) per segmento di rete (facoltativo)
Scadenza per la trasmissione dei dati	18 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2005
Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gli Stati membri definiscono una serie di segmenti di rete tale da comprendere almeno la rete ferroviaria transeuropea (TEN) sul rispettivo territorio nazionale. Essi comunicano all'Eurostat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— le coordinate geografiche e gli altri dati necessari per individuare e identificare sulla carta ciascun segmento di rete nonché i collegamenti fra i segmenti,</li> <li>— le informazioni sulle caratteristiche (compresa la capacità) dei treni che utilizzano ciascun segmento di rete</li> </ul> </li> <li>Ciascun segmento di rete che fa parte della rete ferroviaria transeuropea (TEN) è identificato con un particolare attributo nella presentazione dei dati, in modo da poter quantificare il traffico sulla rete ferroviaria TEN</li> </ol>



## ALLEGATO VI

## NST 2007

Divisione	Designazione
01	Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca
02	Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale
03	Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio
04	Prodotti alimentari, bevande e tabacchi
05	Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio
06	Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati
07	Coke e prodotti petroliferi raffinati
08	Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
09	Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
10	Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici
11	Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio e computer; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi
12	Mezzi di trasporto
13	Mobili; altri manufatti n.c.a.
14	Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti
15	Posta, pacchi
16	Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci
17	Merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.
18	Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme
19	Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16
20	Altre merci n.c.a.



## ALLEGATO VII

## CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE


1. Esplosivi
2. Gas, compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
3. Materie liquide infiammabili
- 4.1. Materie solide infiammabili
- 4.2. Materie soggette a combustione spontanea
- 4.3. Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
- 5.1. Sostanze comburenti
- 5.2. Perossidi organici
- 6.1. Sostanze tossiche
- 6.2. Sostanze infettanti
7. Materie radioattive
8. Materie corrosive
9. Sostanze pericolose diverse

Nota:

Queste categorie sono quelle definite nei regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, solitamente denominati RID, approvati ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (G.U.L. 260 del 30.9.2008, pag. 13).




## ALLEGATO VIII

Tabella VIII.1

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO MERCI	
Elenco delle variabili e unità di misura	Merci trasportate in: — tonnellate totali — tonnellate-km totali Movimenti di treni merci in: — treni-km totali
Periodo di riferimento	Un anno
Frequenza	Ogni anno
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dalla fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2017
Note	Solo per le imprese con un volume totale di trasporto merci inferiore a 200 milioni di tonnellate-km e inferiore a 500 000 tonnellate, non dichiarate nell'allegato I (dati particolareggiati).

Tabella VIII.2

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO PASSEGGERI	
Elenco delle variabili e unità di misura	Passeggeri trasportati in: — passeggeri totali — passeggeri-km totali Movimenti di treni passeggeri in: — treni-km totali
Periodo di riferimento	Un anno
Frequenza	Ogni anno
Scadenza per la trasmissione dei dati	8 mesi dalla fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2017
Note	Solo per le imprese con un volume totale di trasporto passeggeri inferiore a 100 milioni di passeggeri-km, non dichiarate nell'allegato II (dati particolareggiati).





## ALLEGATO IX

## REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione  
(GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13)

Regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione  
(GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14)

Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109)

Regolamento (EU) 2016/2032 del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 317 del 23.11.2016, pag. 105)

limitatamente all'articolo 3

limitatamente al punto 4.4  
dell'allegato




## ALLEGATO X

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 91/2003	Presente regolamento
Articoli 1, 2 e 3	Articoli 1, 2 e 3
Articolo 4, paragrafo 1, parole introduttive	Articolo 4, paragrafo 1, parole introduttive
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 4 paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 4, paragrafo 5	—
Articoli 5, 6 e 7	Articoli 5, 6 e 7
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 1 bis	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 5
Articoli 9, 10 e 11	Articoli 9, 10 e 11
—	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Allegato A	Allegato I
Allegato C	Allegato II
Allegato E	Allegato III
Allegato F	Allegato IV
Allegato G	Allegato V
Allegato J	Allegato VI
Allegato K	Allegato VII
Allegato L	Allegato VIII
—	Allegato IX
—	Allegato X

18CE1259



**REGOLAMENTO (UE) 2018/644 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 18 aprile 2018**

**relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le tariffe applicabili ai pacchi e altri invii postali transfrontalieri per i mittenti di piccoli volumi, in particolare piccole e medie imprese (PMI) e privati, sono ancora relativamente elevate. Ciò ha un impatto negativo diretto sugli utenti alla ricerca di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente nel contesto del commercio elettronico.
- (2) L'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sottolinea il posto che occupano i servizi di interesse economico generale, tra cui i servizi postali, nell'ambito dei valori condivisi dell'Unione, nonché il loro ruolo nel promuovere la coesione sociale e territoriale. Vi si afferma che si deve provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere ai loro compiti.
- (3) Il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE sottolinea inoltre che i valori condivisi dell'Unione in relazione ai servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 TFUE comprendono le differenze in termini di esigenze e preferenze degli utenti, che potrebbero derivare da situazioni geografiche, sociali e culturali differenti, nonché un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento e la promozione di un accesso universale e dei diritti degli utenti.
- (4) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.
- (5) Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto concerne le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione con riguardo al controllo del mercato e alla sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Ad esempio, alcune autorità possono esigere che i fornitori trasmettano informazioni pertinenti sui prezzi. L'esistenza di tali differenze è stata confermata da un parere congiunto dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, il quale ha concluso che le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre degli opportuni poteri di regolamentazione per intervenire e che tali poteri non sembrano esistere in tutti gli Stati membri. Tali differenze comportano oneri amministrativi e costi di conformità aggiuntivi per i fornitori di servizi di consegna dei pacchi che operano attraverso le frontiere. Tali differenze costituiscono pertanto un ostacolo alla fornitura transfrontaliera di tali servizi, incidendo direttamente sul funzionamento del mercato interno.
- (6) In ragione della natura internazionale del settore della corrispondenza postale e dei pacchi, è importante sviluppare ulteriori norme tecniche europee e internazionali a vantaggio degli utenti e dell'ambiente, anche per offrire maggiori opportunità commerciali alle imprese. Inoltre, gli utenti segnalano spesso problemi relativi alla

<sup>(1)</sup> GUC 34 del 2.2.2017, pag. 106.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.




qualità del servizio quando inviano, ricevono o restituiscono pacchi transfrontalieri. Allo stesso modo, pertanto, c'è la necessità di migliorare le norme di qualità dei servizi e l'interoperabilità delle consegne transfrontaliere dei pacchi e accordare a entrambe maggiore priorità a norma della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, tramite il comitato europeo di normazione (CEN) e in altro modo. Sono inoltre necessari ulteriori progressi per rendere più efficienti i servizi, i quali dovrebbero tenere conto in particolare degli interessi degli utenti.

- (7) La normazione dei servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio a sostegno della direttiva 97/67/CE sono una priorità strategica dell'Unione che dovrebbe essere ulteriormente perseguita. La normazione tecnica è indispensabile per promuovere l'interoperabilità tra le reti nazionali e per l'esistenza di un servizio universale efficiente. Nell'agosto 2016 la Commissione ha presentato una quarta richiesta di normazione al CEN, con lo scopo di definire un programma di lavoro e fornire una relazione finale nell'agosto 2020 <sup>(2)</sup>. Tale programma di lavoro dovrebbe tenere conto, in particolare, degli interessi degli utenti e delle considerazioni legate all'ambiente, nonché dell'efficienza, e dovrebbe contribuire a promuovere la creazione di un mercato unico digitale per l'Unione.
- (8) Il mercato dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi è variegato, complesso e competitivo, con vari fornitori che offrono servizi e prezzi diversi in funzione del peso, delle dimensioni e del formato dei pacchi, ma anche della loro destinazione, delle eventuali opzioni che offrono un valore aggiunto, quali i sistemi per la tracciatura, e del numero di pacchi inviati. In diversi Stati membri i fornitori del servizio universale non detengono una quota di maggioranza del mercato dei servizi di consegna dei pacchi. Tale diversità fa sì che i servizi di consegna dei pacchi da parte dei diversi fornitori siano difficilmente confrontabili, sia in termini di qualità che di prezzo, per i consumatori e gli utenti, poiché questi spesso non sono consapevoli dell'esistenza di diverse opzioni di consegna dei pacchi per servizi simili nell'ambito del commercio elettronico transfrontaliero. Sarebbe in particolare opportuno agevolare l'accesso a tali informazioni per le PMI e i privati. Inoltre, i piccoli e medi esercizi commerciali hanno individuato tali difficoltà di consegna come un ostacolo alle vendite transfrontaliere.
- (9) Al fine di migliorare i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente per i privati e le micro e le piccole imprese, anche quelle nelle zone remote o scarsamente popolate, nonché per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, è necessario migliorare l'accesso e la trasparenza degli elenchi pubblici delle tariffe per una serie limitata di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Rendendo i prezzi transfrontalieri più trasparenti e facilmente comparabili in tutta l'Unione si dovrebbe incoraggiare la riduzione di differenze eccessive tra le tariffe, incluse, se del caso, le differenze tariffarie ingiustificate tra tariffe interne e transfrontaliere.
- (10) Le consegne dei pacchi unitari fanno parte del servizio universale in ogni Stato membro, oltre a essere i servizi più frequentemente utilizzati dai privati e dalle piccole imprese. Ai fini dell'ulteriore sviluppo del commercio elettronico, è necessario migliorare la trasparenza e l'accessibilità economica delle tariffe unitarie.
- (11) Numerose società che vendono, vendevano o hanno provato a vendere online ritengono che i costi di consegna elevati, unitamente alle costose procedure di reclamo e alle garanzie rappresentino un problema. Sono necessari ulteriori interventi per garantire in particolare che le PMI e i privati di zone remote beneficino appieno di servizi ininterrotti di consegna transfrontaliera dei pacchi accessibili e a prezzi ragionevoli.
- (12) Il termine «fornitori del servizio universale» si riferisce a operatori postali che offrono un servizio postale universale o sue parti in uno specifico Stato membro. I fornitori del servizio universale che operano in più di uno Stato membro dovrebbero essere classificati come fornitori del servizio universale solo nello Stato o negli Stati membri in cui forniscono un servizio postale universale.
- (13) I servizi postali sono attualmente regolati dalla direttiva 97/67/CE. Tale direttiva stabilisce norme comuni che disciplinano la fornitura dei servizi postali e il servizio postale universale nell'Unione. Essa si concentra principalmente, ma non esclusivamente, sui servizi universali nazionali e non si occupa della sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Il rispetto dei requisiti minimi di servizio universale stabiliti dalla direttiva è garantito dalle autorità nazionali di regolamentazione nominate dallo Stato membro. Il presente regolamento integra pertanto le norme stabilite nella direttiva 97/67/CE relativamente ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Il presente regolamento fa salvi i diritti e le garanzie indicati nella direttiva 97/67/CE, compresa, in particolare, la prestazione continuativa di un servizio postale universale agli utenti.

<sup>(1)</sup> Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (G.U.L. 15 del 21.1.1998, pag. 14).

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione della Commissione del 1º agosto 2016 su una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda i servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio a sostegno della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997.



- (14) Il presente regolamento non modifica la definizione di «invio postale» di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 97/67/CE, né le definizioni di diritto nazionale basate su di essa.
- (15) Si stima che attualmente l'80 % di tutti i pacchi indirizzati generati dal commercio elettronico abbia un peso inferiore ai 2 kg e sia spesso trattato nel circuito postale dedicato alla corrispondenza. Non vi sono informazioni sul peso dei pacchi consegnati con altre modalità. È importante che tali invii più leggeri siano soggetti al presente regolamento.
- (16) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è pertanto necessario fornire una definizione chiara di pacco, di servizi di consegna dei pacchi e di fornitore dei servizi di consegna dei pacchi e specificare quali invii postali siano compresi in tali definizioni. Si presume che gli invii postali di spessore superiore a 20 mm contengano beni diversi dalla corrispondenza, siano essi trattati o meno dai fornitori del servizio universale. Gli invii postali contenenti soltanto corrispondenza non dovrebbero rientrare nell'ambito dei servizi di consegna dei pacchi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare, in linea con la prassi consolidata, i pacchi contenenti beni, con o senza valore commerciale, di peso inferiore o pari a 31,5 kg, in quanto gli invii più pesanti non possono essere movimentati da un solo individuo medio senza ausili meccanici e tale attività rientra nel trasporto di merci e nel settore logistico.
- (17) I fornitori di servizi di consegna dei pacchi che utilizzano modelli di impresa alternativi, per esempio quelli che si avvalgono dell'economia collaborativa e delle piattaforme per il commercio elettronico, dovrebbero essere soggetti al presente regolamento laddove forniscano almeno una delle fasi del servizio di consegna postale. La raccolta, lo smistamento e la distribuzione, compresi i servizi di ritiro, dovrebbero essere considerati servizi di consegna dei pacchi, anche quando sono assicurati da fornitori di servizi espressi e di servizi di corriere, nonché da consolidatori, in linea con la prassi attuale. Il solo trasporto che non sia effettuato in combinazione con una di queste fasi non dovrebbe rientrare nell'ambito dei servizi di consegna dei pacchi, anche nel caso in cui sia effettuato da subappaltatori nel contesto di modelli di impresa alternativi o meno, perché in questo caso si dovrebbe ritenere che tale attività rientri nel settore dei trasporti, a meno che l'impresa interessata o una delle sue controllate o imprese collegate non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (18) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare alle imprese stabilite in un solo Stato membro e che si avvalgono di reti di consegna interne nazionali solo per evadere gli ordini di beni che esse stesse hanno venduto conformemente a un contratto di vendita ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. Le imprese che si avvalgono anche di reti di consegna interne nazionali per la consegna di beni venduti da terzi dovrebbero essere soggette al presente regolamento.
- (19) Le informazioni minime riservate che dovrebbero essere trasmesse alle autorità nazionali di regolamentazione e le procedure seguite da tali autorità per garantire il rispetto, da parte degli operatori nazionali, del loro carattere commerciale dovrebbero essere definite ed è opportuno stabilire un modo sicuro per la loro divulgazione.
- (20) È necessario che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di conoscenze e informazioni a fini statistici circa i fornitori di servizi di consegna dei pacchi attivi sul mercato sulla base di procedure di autorizzazione adeguate o di altri requisiti giuridici. Data l'elevata intensità di manodopera del settore e al fine di limitare l'onere amministrativo per i piccoli fornitori di servizi di consegna dei pacchi attivi unicamente su un mercato nazionale o regionale, è opportuno applicare una soglia inferiore a 50 persone basata sul numero di persone che lavorano per il fornitore di servizi nell'anno civile precedente e che sono coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore, a meno che tale fornitore non sia stabilito in più di uno Stato membro. Tale soglia è in linea con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, riflette la natura del settore ad alta intensità di manodopera e rispecchia gran parte del mercato dei servizi di consegna dei pacchi, specialmente nei paesi con bassi volumi di traffico di pacchi. Tale soglia dovrebbe includere, in particolare, le persone coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi, quali i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei nonché gli autonomi che lavorano per il fornitore di tali servizi. La suddivisione basata sul numero di persone impiegate dovrebbe essere conforme alla normativa nazionale degli Stati membri interessati. In alcuni casi, pur tenendo conto delle particolari caratteristiche dello


<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 64).

<sup>(2)</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36).



Stato membro interessato, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe poter abbassare la soglia a 25 persone, o chiedere al fornitore di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi di includere nella soglia i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei, nonché gli autonomi che lavorano per i suoi subfornitori, ai fini di una maggiore trasparenza delle tariffe transfrontaliere e del mercato nel suo complesso.

- (21) Qualsiasi trasmissione all'autorità nazionale di regolamentazione di informazioni sul numero di persone impiegate dal fornitore di servizi di consegna dei pacchi dovrebbe avvenire in conformità delle prassi di notifica delle imprese concernenti informazioni statistiche. Ciò è importante al fine di garantire la comparabilità dei dati, mantenendo nel contempo al minimo l'onere amministrativo per i fornitori.
- (22) Il luogo di stabilimento del fornitore deve essere determinato in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Se uno stesso fornitore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è fornito il servizio in questione.
- (23) Quando si trasmettono le informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione, le caratteristiche dei servizi di consegna dei pacchi dovrebbero includere le fasi del servizio postale (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) svolte da tale fornitore, se il servizio rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio universale, l'ambito territoriale del servizio (regionale, nazionale, transfrontaliero), e se è offerto un valore aggiunto.
- (24) L'elenco degli invii postali soggetti alle misure sulla trasparenza dei prezzi dovrebbe essere limitato al fine di facilitare la comparabilità e minimizzare gli oneri amministrativi per i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e le autorità nazionali di regolamentazione. Dovrebbero essere inclusi i servizi ordinari e raccomandati, dal momento che costituiscono la base dell'obbligo di servizio universale e, data l'importanza della funzionalità del servizio di tracciatura per il commercio elettronico, dovrebbero altresì essere inclusi i prezzi del servizio di tracciatura e dei pacchi raccomandati, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'obbligo di servizio universale, al fine di garantire la comparabilità in tutta l'Unione. È opportuno concentrare l'attenzione sui pesi più ridotti, che costituiscono la maggioranza degli invii postali consegnati dai fornitori di servizi di consegna dei pacchi, nonché sui prezzi degli invii postali di spessore superiore a 20 mm, che sono trattati come corrispondenza. È opportuno includere soltanto le tariffe unitarie, dal momento che rappresentano il prezzo pagato dai mittenti più piccoli. Gli invii postali interessati dovrebbero essere indicati chiaramente in un allegato del presente regolamento. Il presente regolamento non obbliga i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi a offrire tutti gli invii postali elencati in tale allegato. Al fine di garantire l'accuratezza delle informazioni relative alle tariffe, queste ultime dovrebbero essere fornite dagli stessi fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Tali tariffe dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione su una pagina web dedicata, che abbia carattere neutrale e non commerciale.
- (25) Le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di effettuare una valutazione obiettiva delle tariffe transfrontaliere che ritengono necessario valutare, dovrebbero basarsi su elementi come le tariffe interne e altre tariffe rilevanti dei servizi di consegna dei pacchi comparabili nello Stato membro di origine e nello Stato membro di destinazione; l'eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri; i volumi di spedizioni bilaterali, i costi di trasporto o di movimentazione specifici; altri pertinenti costi e standard di qualità del servizio; e, ove possibile senza oneri sproporzionati, il probabile impatto delle tariffe transfrontaliere applicabili sui singoli utenti e le piccole e medie imprese, inclusi quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché sui singoli utenti con disabilità o a mobilità ridotta. Tali elementi comuni possono essere integrati da altri elementi di particolare rilevanza per spiegare le tariffe in questione, come il fatto che le tariffe siano soggette a una specifica regolamentazione dei prezzi a norma della legislazione nazionale o se abusi di posizione dominante sul mercato siano stati stabiliti conformemente al diritto pertinente applicabile. Inoltre, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità nazionali di regolamentazione e i fornitori di servizi di consegna di pacchi cui si applica l'obbligo di servizio universale, e conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'identificare quali tariffe transfrontaliere debbano essere valutate, basare la propria identificazione su un meccanismo obiettivo di filtro preliminare alla valutazione.
- (26) Tariffe uniformi per le consegne transfrontaliere in due o più Stati membri potrebbero essere importanti per la tutela della coesione regionale e sociale. In tale contesto è opportuno considerare la necessità di promuovere il commercio elettronico e offrire alle zone remote o scarsamente popolate nuove opportunità di partecipazione al commercio elettronico e stimolare l'economia in queste regioni.
- (27) Differenze significative tra le tariffe interne e transfrontaliere dei servizi di consegna dei pacchi dovrebbero essere giustificate sulla base di criteri obiettivi, quali costi di trasporto o di movimentazione specifici o altri costi pertinenti. L'autorità nazionale di regolamentazione potrebbe richiedere elementi di prova ai fini della valutazione. Tali elementi di prova, insieme alle eventuali giustificazioni delle tariffe sottoposte a valutazione, dovrebbero essere forniti all'autorità nazionale di regolamentazione su richiesta.
- (28) Al fine di garantire la trasparenza in tutta l'Unione, una versione non riservata della valutazione di ogni autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere pubblicata dalla Commissione.



- (29) Per limitare gli oneri amministrativi, i fornitori dei servizi di consegna dei pacchi, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione dovrebbero trasferire i dati in forma elettronica, in particolare consentendo l'uso delle firme elettroniche, come previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (30) Dato che i mercati dei servizi di consegna dei pacchi sono in rapida evoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare l'efficienza e l'efficacia del presente regolamento, tenuto conto degli sviluppi nel settore del commercio elettronico, e dovrebbe presentare una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione dovrebbe essere prodotta con la partecipazione di tutte le parti interessate, incluso il comitato di dialogo sociale per il settore postale.
- (31) La Commissione dovrebbe tenere conto dell'apporto prezioso del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione.
- (32) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per la definizione di un modulo per la trasmissione di tali informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi alle autorità nazionali di regolamentazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (34) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> si applicano al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento.
- (35) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e dovrebbero assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la definizione dei principi di regolamentazione e delle norme necessari per migliorare la sorveglianza regolamentare, l'aumento della trasparenza delle tariffe e la definizione di alcuni principi in materia di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che incoraggino la concorrenza, con l'obiettivo ultimo di promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi per gli utenti, aumentando nel contempo la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Oggetto e obiettivi

Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, in aggiunta a quelle stabilite dalla direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda:


- a) la sorveglianza regolamentare dei servizi di consegna dei pacchi;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).



- b) la trasparenza delle tariffe e la valutazione delle tariffe applicabili a determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, allo scopo di individuare quelle irragionevolmente elevate;
- c) le informazioni che i professionisti sono tenuti a mettere a disposizione dei consumatori in merito ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 97/67/CE e di cui all'articolo 2, punti 1, 2 e 5, della direttiva 2011/83/UE. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «pacco»: un invio postale contenente beni con o senza valore commerciale, diverso da un invio di corrispondenza, di peso massimo di 31,5 kg;
- 2) «servizi di consegna dei pacchi»: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi;
- 3) «fornitore di servizi di consegna dei pacchi»: un'impresa che fornisce uno o più servizi di consegna dei pacchi, a eccezione delle imprese che sono stabilite in un solo Stato membro, che forniscono soltanto servizi nazionali di consegna dei pacchi nel quadro di un contratto di vendita e che, nel quadro del contratto, consegnano personalmente i beni previsti all'utente;
- 4) «subappaltatore»: un'impresa che provvede alla raccolta, allo smistamento, al trasporto o alla distribuzione dei pacchi per il fornitore dei servizi di consegna dei pacchi.

#### Articolo 3

##### Livello di armonizzazione

I requisiti stabiliti dal presente regolamento sono requisiti minimi e non impediscono ad alcuno Stato membro di mantenere o introdurre misure supplementari necessarie e proporzionate, al fine di conseguire migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, a condizione che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione.


#### CAPITOLO II

##### SORVEGLIANZA REGOLAMENTARE

#### Articolo 4

##### Comunicazione di informazioni

1. Tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti le seguenti informazioni, a meno che tale autorità nazionale di regolamentazione non le abbia già richieste e ricevute:
  - a) la loro denominazione, status e forma giuridica, numero di registrazione in un registro commerciale o in un altro registro analogo, numero di identificazione IVA, indirizzo del loro luogo di stabilimento e i recapiti di una persona di contatto;
  - b) le caratteristiche e, ove possibile, una descrizione dettagliata dei servizi di consegna dei pacchi offerti;
  - c) i loro termini e le condizioni generali dei servizi di consegna dei pacchi, compresi i dettagli delle procedure per i reclami degli utenti e di eventuali limitazioni potenziali di responsabilità.
2. I fornitori di servizi di consegna dei pacchi informano l'autorità nazionale di regolamentazione di eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno civile tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti le seguenti informazioni, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non le abbia già richieste e ricevute:
  - a) il fatturato annuo dei servizi di consegna dei pacchi per l'anno civile precedente nello Stato membro in cui sono stabiliti, suddiviso per servizi di consegna di pacchi nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita;
  - b) il numero di persone impiegate dal fornitore di servizi di consegna dei pacchi nell'anno civile precedente coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui sono stabiliti, con una suddivisione basata sul numero di persone occupate e, in particolare, di lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale, temporanei e autonomi;





- c) il numero di pacchi trattati nel corso dell'anno civile precedente nello Stato membro in cui sono stabiliti, suddivisi per pacchi nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita;
  - d) il nome dei loro subappaltatori, insieme a qualsiasi informazione detenuta da essi sulle caratteristiche dei servizi di consegna dei pacchi forniti da tali subappaltatori;
  - e) ove disponibili, eventuali listini prezzi accessibili al pubblico applicabili al 1° gennaio di ogni anno civile ai servizi di consegna dei pacchi.
4. Entro il 23 settembre 2018, la Commissione adotta un atto di esecuzione, che definisce un modulo per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ulteriori obblighi di informazione oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3, a condizione che siano necessari e proporzionati.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi che, nell'anno civile precedente, hanno impiegato in media meno di 50 persone coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui sono stabiliti, a meno che non siano stabiliti in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali di regolamentazione possono includere nella soglia di 50 persone quelle impiegate dai subappaltatori dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere a un fornitore di servizi di consegna dei pacchi che, nell'anno civile precedente, abbia impiegato un numero medio di persone compreso tra 25 e 49 di trasmettere le informazioni di cui agli articoli da 1 a 5, qualora le caratteristiche specifiche dello Stato membro in questione lo richiedano e a condizione che ciò sia necessario e proporzionato al fine di assicurare la conformità al presente regolamento.

#### Articolo 5


##### Trasparenza delle tariffe transfrontaliere

1. Tutti i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che non siano esclusi dall'articolo 4, paragrafi 6 e 7, trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti l'elenco pubblico delle tariffe applicabili alla data del 1° gennaio di ogni anno civile per la consegna degli invii postali unitari diversi dalla corrispondenza che rientrano nelle categorie di cui all'allegato. Dette informazioni sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno civile.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione tempestivamente, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno civile, gli elenchi pubblici delle tariffe ottenuti conformemente al paragrafo 1. La Commissione li pubblica su un sito web dedicato entro il 31 marzo di ogni anno civile e garantisce il carattere neutrale e non commerciale di tale sito web dedicato.

#### Articolo 6

##### Valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi unitari

1. Sulla base dell'elenco pubblico delle tariffe ottenuto a norma dell'articolo 5, l'autorità nazionale di regolamentazione individua le tariffe transfrontaliere del fornitore di servizi di consegna dei pacchi originari del proprio Stato membro per ciascuno degli invii postali unitari figuranti nell'allegato e ai quali si applica un obbligo di servizio universale che l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene oggettivamente necessario valutare.
2. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta oggettivamente, conformemente ai principi di cui all'articolo 12 della direttiva 97/67/CE, le tariffe transfrontaliere individuate a norma del paragrafo 1, al fine di individuare le tariffe transfrontaliere che ritiene irragionevolmente elevate. Ai fini di tale valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione prende in particolare in considerazione i seguenti elementi:
- a) le tariffe interne e qualsiasi altra tariffa pertinente dei servizi comparabili di consegna dei pacchi nello Stato membro d'origine e nello Stato membro di destinazione;
  - b) l'eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri;
  - c) i volumi di spedizioni bilaterali, i costi di trasporto o di movimentazione specifici, gli altri costi pertinenti e le norme di qualità del servizio;
  - d) il probabile impatto delle tariffe transfrontaliere applicabili sui singoli utenti e sulle piccole e medie imprese, in particolare quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché sui singoli utenti con disabilità o a mobilità ridotta, ove possibile senza l'imposizione di oneri sproporzionati.



3. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione, ove lo ritenga necessario, può altresì tener conto in particolare dei seguenti elementi:
  - a) il fatto che le tariffe siano soggette a una specifica regolamentazione dei prezzi a norma della legislazione nazionale;
  - b) gli abusi di posizione dominante sul mercato stabiliti conformemente al diritto applicabile pertinente.
4. La Commissione definisce orientamenti sulla metodologia da utilizzare in relazione agli elementi elencati ai paragrafi 2 e 3.
5. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione richiede, laddove lo ritenga necessario, eventuali ulteriori elementi di prova relativi a tali tariffe che siano necessari per la valutazione.
6. Gli elementi di prova di cui al paragrafo 5 sono forniti all'autorità nazionale di regolamentazione entro un mese dal ricevimento della richiesta, unitamente alle eventuali giustificazioni delle tariffe sottoposte a valutazione.
7. L'autorità nazionale di regolamentazione trasmette la propria valutazione alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno civile in questione. L'autorità nazionale di regolamentazione, inoltre, fornisce alla Commissione una versione non riservata della valutazione.
8. La Commissione pubblica la versione non riservata della valutazione fornita dalle autorità nazionali di regolamentazione senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

#### Articolo 7

### Informazioni ai consumatori

Per i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE, tutti i professionisti che concludono contratti di vendita con i consumatori che prevedano l'invio transfrontaliero di pacchi provvedono, ove possibile e applicabile, a mettere a disposizione, in fase precontrattuale, informazioni sulle opzioni di consegna transfrontaliera relative allo specifico contratto di vendita e sugli oneri pagabili dai consumatori per la consegna transfrontaliera dei pacchi, nonché, se del caso, sulle loro politiche di gestione dei reclami.

#### CAPITOLO III

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 8

### Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri, entro il 23 novembre 2019, notificano le disposizioni delle loro leggi che adottano a norma del paragrafo 1 alla Commissione e la informano tempestivamente di eventuali successive modifiche.

#### Articolo 9


### Riservatezza

Le informazioni commerciali riservate fornite alle autorità nazionali di regolamentazione o alla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette a rigorosi obblighi di riservatezza in conformità delle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale.

#### Articolo 10

### Applicazione

Salvo laddove il presente regolamento disponga specificamente in maniera diversa, il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale né le adeguate procedure di autorizzazione applicabili ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi, alle norme sociali e occupazionali e agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione.



*Articolo 11***Riesame**

Entro il 23 maggio 2020, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento corredata, se necessario, di una proposta legislativa di riesame. Tutte le parti interessate dovrebbero essere coinvolte e informate prima dell'elaborazione di tale relazione.

La Commissione valuta almeno quanto segue:

- a) il contributo del presente regolamento al miglioramento dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, anche per quanto concerne l'accessibilità economica per le PMI e i privati, specialmente quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché il miglioramento della trasparenza delle tariffe transfrontaliere;
- b) l'impatto del presente regolamento sui livelli delle consegne transfrontaliere dei pacchi e sul commercio elettronico, inclusi i dati sulle spese di consegna;
- c) la misura in cui le autorità nazionali di regolamentazione abbiano riscontrato difficoltà nell'applicazione del presente regolamento, inclusa un'analisi quantitativa delle conseguenze amministrative;
- d) i progressi fatti riguardanti altre iniziative finalizzate al completamento del mercato unico dei servizi di consegna dei pacchi e, in particolare, i progressi nell'ambito della protezione dei consumatori e lo sviluppo delle norme.

*Articolo 12***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato della direttiva postale istituito dall'articolo 21 della direttiva 97/67/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento si applica a decorrere dal 22 maggio 2018, a eccezione dell'articolo 8, che si applica a decorrere dal 23 novembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
A. TAJANI

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
L. PAVLOVA



## ALLEGATO

Inviì postali unitari per i quali le tariffe dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi sono soggette alle misure sulla trasparenza dei prezzi e alla valutazione di cui agli articoli 5 e 6:

- a) lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;
- b) lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- c) lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- d) lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;
- e) lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- f) lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- g) lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;
- h) lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- i) lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- j) pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- k) pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- l) pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg;
- m) pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- n) pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- o) pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg.

Gli invii postali di cui alle lettere da a) a o) devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) le dimensioni degli invii postali di cui alle lettere da a) a i) (corrispondenza) rispettano la regola seguente:  
somma di lunghezza, larghezza e spessore: 900 mm. La dimensione maggiore non supera i 600 mm, quella minore supera i 20 mm;
- b) i pacchi di cui alle lettere da j) a o) non hanno dimensioni inferiori a quelle prescritte per i pacchi di cui alle lettere da a) a i).

Elementi da prendere in considerazione al momento di fornire le informazioni sulle tariffe per le lettere da a) a o):

- (\*) Le tariffe corrispondenti agli invii postali sono unitarie e non contengono alcuno sconto particolare sulla base dei volumi o di qualsiasi altro trattamento speciale.
- (\*\*) Il valore delle tariffe è trasmesso alle autorità nazionali di regolamentazione al netto dell'IVA.
- (\*\*\*) I fornitori che offrono più di un invio postale che soddisfa i criteri di cui sopra comunicano la tariffa più economica.
- (\*\*\*\*) Le tariffe di cui sopra corrispondono a invii postali consegnati presso il domicilio o altro recapito del destinatario nello Stato membro di destinazione, o presso un altro recapito richiesto dal destinatario qualora la tariffa includa tale opzione senza oneri aggiuntivi.

18CE1260



**DIRETTIVA (UE) 2018/645 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 18 aprile 2018****che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) Nel libro bianco del 28 marzo 2011, intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», la Commissione fissa un obiettivo «zero vittime» in funzione del quale l'Unione dovrebbe approssimarsi al risultato di azzerare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2050.
- (2) Nella comunicazione sugli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, intitolata «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», la Commissione ha proposto l'obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero totale delle vittime della strada nell'Unione entro il 2020 a partire dal 2010. Per conseguire questo obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici, tra cui il miglioramento dell'istruzione e della formazione degli utenti della strada e la protezione degli utenti vulnerabili.
- (3) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Tale obiettivo di riduzione delle emissioni contribuirà a soddisfare gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento dello stesso. Il settore dei trasporti necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica. Si dovrebbero compiere progressi verso una mobilità a basse emissioni, tra l'altro attraverso la ricerca e l'introduzione dei progressi tecnologici già disponibili. È necessario che i conducenti siano formati in maniera adeguata affinché adottino uno stile di guida il più efficiente possibile.
- (4) Avendo valutato l'attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, la Commissione ha riscontrato una serie di carenze. Le principali carenze riscontrate riguardano difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle deroghe; i contenuti dei corsi di formazione, che sono risultati corrispondere solo in parte alle esigenze dei conducenti; difficoltà per i conducenti a vedersi riconosciute le

<sup>(1)</sup> GU C 288 del 31.8.2017, pag. 115.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).




attività di formazione svolte, nella loro totalità o parzialmente, in un altro Stato membro; mancanza di coerenza per quanto concerne le prescrizioni sull'età minima fra le direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

- (5) Per una maggiore chiarezza giuridica, dovrebbero essere soppressi o modificati tutti i riferimenti della direttiva 2003/59/CE ad atti dell'Unione abrogati o modificati.
- (6) Al fine di assicurare la certezza e la coerenza con altri atti dell'Unione, è opportuno apportare alcune modifiche alle deroghe della direttiva 2003/59/CE, tenendo conto di deroghe analoghe a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Alcune di tali deroghe riguardano situazioni in cui la guida non è l'attività principale del conducente e l'obbligo di conformarsi ai requisiti della direttiva 2003/59/CE imporrebbe un onere sproporzionato per i conducenti. In generale, la guida non è ritenuta essere l'attività principale del conducente se occupa meno del 30 % dell'orario di lavoro mensile continuativo.
- (7) Qualora la guida non sia frequente, abbia luogo in zone rurali e sia eseguita da conducenti per approvvigionare la propria impresa, le deroghe dovrebbero applicarsi a condizione che la sicurezza stradale sia comunque garantita. A causa delle diverse condizioni presenti nelle zone rurali all'interno dell'Unione in termini geografici, climatici e di densità demografica, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare se tale guida possa essere considerata occasionale e se tale deroga abbia un'incidenza sulla sicurezza stradale: ad esempio, in base al tipo di strada, al volume di traffico o alla presenza di utenti della strada vulnerabili.
- (8) Dato che all'interno dell'Unione variano le distanze che le persone che lavorano nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della silvicoltura, dell'allevamento e della pesca, esenti dalla presente direttiva, devono percorrere nel corso della loro attività, è opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di stabilire, nel loro diritto nazionale, le distanze massime consentite alle quali si applicano le deroghe, calcolate dal luogo in cui si trova l'impresa.
- (9) I conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale dovrebbero, pur continuando a beneficiare della deroga, essere tenuti comunque ad effettuare formazioni periodiche per assicurare che le proprie conoscenze delle materie necessarie allo svolgimento del loro lavoro restino aggiornate.
- (10) Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero procedere a uno scambio di informazioni per via elettronica in merito ai certificati di idoneità professionale (CAP). Essi dovrebbero sviluppare la necessaria piattaforma elettronica, tenendo conto di un'analisi costi-benefici da parte della Commissione, compresa la possibilità di ampliare la rete dell'UE delle patenti di guida istituita a norma della direttiva 2006/126/CE. Tra gli altri benefici, ciò consentirà agli Stati membri di accedere facilmente alle informazioni relative alle attività di formazione completate che non sono documentate sulla patente di guida del conducente. È importante che gli Stati membri e la Commissione facciano sforzi per sviluppare ulteriormente questa funzionalità, con l'obiettivo di un accesso in tempo reale durante i controlli su strada.
- (11) Tenendo conto degli sviluppi nell'ambito della formazione e dell'istruzione e al fine di migliorare il contributo della direttiva 2003/59/CE alla sicurezza stradale e la pertinenza della formazione per i conducenti, nell'ambito dei corsi di formazione dovrebbero essere ulteriormente approfonditi temi connessi alla sicurezza stradale, come la percezione del pericolo; la tutela degli utenti della strada vulnerabili, in particolare i pedoni, i ciclisti e le persone a mobilità ridotta; la guida mirata al risparmio di carburante, la guida in condizioni meteorologiche estreme e i trasporti eccezionali. In questo contesto, i corsi dovrebbero riguardare anche i sistemi di trasporto intelligenti e dovrebbero evolvere per stare al passo con gli sviluppi tecnologici.
- (12) Agli Stati membri dovrebbe essere prospettata chiaramente un'opzione che permetta loro di migliorare e modernizzare le prassi di formazione con l'uso di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), come l'e-learning e l'apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la qualità della formazione. Nel migliorare e modernizzare le prassi di formazione mediante strumenti TIC, è importante tenere in conto che alcuni temi specifici richiedono una formazione pratica e non possono essere adeguatamente affrontati con tali strumenti di apprendimento: per esempio il montaggio delle catene da neve o il fissaggio dei carichi, o altri elementi relativi alla formazione in cui l'aspetto pratico è importante. La formazione pratica potrebbe consistere nella guida, anche se non necessariamente. Una parte consistente della formazione prescritta dalla presente direttiva dovrebbe essere effettuata in un centro di formazione autorizzato.
- (13) Per mantenere la coerenza tra le diverse tipologie di formazione prescritte dalla legislazione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di combinare vari tipi di formazione pertinenti: ad esempio dovrebbe essere loro possibile combinare formazione sul trasporto di merci pericolose, sulla sensibilizzazione nei confronti della disabilità o sul trasporto degli animali, con la formazione di cui alla direttiva 2003/59/CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).



- (14) Onde evitare che, per effetto di prassi divergenti tra gli Stati membri, sia ostacolato il riconoscimento reciproco e limitato il diritto dei conducenti a seguire corsi di formazione periodica nello Stato membro in cui esercitano le loro attività, le autorità degli Stati membri dovrebbero essere tenute, qualora la formazione completata non possa essere indicata sulla patente di guida, a rilasciare una carta di qualificazione del conducente, nella forma prescritta dai modelli standard, che garantirà il riconoscimento reciproco per ogni conducente che possiede i requisiti previsti dalla direttiva 2003/59/CE.
- (15) L'uso degli attestati di conducente da parte dei conducenti di paesi terzi quale prova della conformità alle prescrizioni relative alla formazione potrebbe costituire un ostacolo per i conducenti stessi allorché il trasportatore restituisca l'attestato alle autorità che l'hanno rilasciato, in particolare quando tali conducenti desiderano assumere un impiego in un altro Stato membro. Al fine di evitare che in questo tipo di situazioni i conducenti siano obbligati a ripetere la formazione in caso di nuovo impiego, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a scambiare informazioni sulle qualificazioni del conducente.
- (16) Al fine di consentire una transizione agevole, gli attestati di conducente in corso di validità e le carte di qualificazione del conducente in corso di validità rilasciati in conformità delle norme applicabili prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificate dalla presente direttiva dovrebbero essere riconosciuti per il periodo fino alla loro data di scadenza. Tali modifiche non invalidano la formazione effettuata, o le patenti di guida rilasciate per comprovare tale formazione, anteriormente alla loro applicazione.
- (17) A fini di chiarezza giuridica e di armonizzazione delle prescrizioni sull'età minima per gli scopi stabiliti dalla direttiva 2003/59/CE, la direttiva 2006/126/CE dovrebbe recare una deroga chiara che stabilisca che la patente di guida può essere rilasciata alle età minime prescritte dalla direttiva 2003/59/CE. Tale chiarimento riguarda l'età minima generale per i conducenti di talune categorie di veicoli titolari di un CAP e non modifica le opzioni esistenti per ridurre le prescrizioni sull'età minima o per derogarvi.
- (18) Le modifiche alla direttiva 2006/126/CE dovrebbero limitarsi a quelle direttamente connesse alla revisione della direttiva 2003/59/CE e a facilitare l'uso dei veicoli alimentati con combustibili alternativi. Un'analisi più approfondita dell'attuazione e applicazione della direttiva 2006/126/CE, compresa la distinzione tra determinate categorie di veicoli, appare auspicabile e dovrebbe essere prevista nelle eventuali future revisioni della direttiva 2006/126/CE.
- (19) Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la facilitazione dell'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi, agli Stati membri dovrebbe essere concessa la possibilità di autorizzare, nel loro territorio, i titolari di una patente di guida di categoria B a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 4 250 kg. Tale possibilità di superare i 3 500 kg dovrebbe essere subordinata al fatto che la massa aggiuntiva consentita sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa derivante dai sistemi di propulsione alternativi e dovrebbe essere soggetta alle limitazioni e alle condizioni intese ad evitare effetti negativi sulla sicurezza stradale.
- (20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle norme dell'Unione relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di determinati veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni affrontate nella direttiva, può essere meglio conseguito a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 2003/59/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

#### **Ambito di applicazione**

La presente direttiva si applica all'attività di guida:

- a) dei cittadini di uno Stato membro, e



b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, in seguito denominati "conducenti", che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:

- veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o una patente di guida riconosciuta come equivalente,
- veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D o D+E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente.

Ai fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno più («+») vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

(\*) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

### **Deroghe**

1. La presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:

- a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
- c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
- e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
- f) dei veicoli utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di idoneità professionale (CAP), conformemente all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, purché non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali;
- g) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
- h) dei veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.

Con riguardo alla lettera f) del presente paragrafo, la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, conformemente all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un'altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera.

2. La presente direttiva non si applica qualora ricorrano le circostanze seguenti:

- a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente,
- b) i conducenti non offrono servizi di trasporto,
- c) gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.





3. La presente direttiva non si applica ai conducenti dei veicoli utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

#### **Formazione periodica**

La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida.

Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità dell'allegato I, sezione 5. La formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.

La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'allegato I, sezione 1. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.»;

4) all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), della presente direttiva acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all'articolo 5 della presente direttiva nello Stato membro di residenza quale definita all'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE.»;

5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

#### **Codice dell'Unione**

1. Sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, e all'articolo 8 della presente direttiva, appongono il codice armonizzato dell'Unione, «95», di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:

- patente di guida, oppure
- sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello di cui all'allegato II della presente direttiva.


Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice dell'Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente.

Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida sia in corso di validità per la categoria di veicoli interessata.

2. Ai conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), a condizione che rechi il codice dell'Unione «95». Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell'Unione «95» nella sezione dell'attestato riservata alle note qualora il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva.

3. Gli attestati di conducente che non recano il codice «95» dell'Unione e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020 a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare del paragrafo 7, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dalla presente direttiva sono accettati come prova di qualificazione fino alla loro data di scadenza.

(\*) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;



6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

**Rete per l'applicazione delle disposizioni**

1. Gli Stati membri procedono, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, allo scambio di informazioni sui CAP rilasciati o revocati. A tal fine gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano una rete elettronica o si adoperano ai fini dell'estensione di una rete esistente, tenendo conto di una valutazione, da parte della Commissione, circa la soluzione più efficace in termini di costi.

2. La rete può contenere informazioni contenute nei CAP e informazioni relative alle procedure amministrative relative ai CAP.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della presente direttiva, in particolare per quanto concerne le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

4. L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo dell'osservanza della presente direttiva.

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);

7) gli allegati I e II sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

La direttiva 2006/126/CE è così modificata:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è così modificato:

i) alla lettera e), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— l'età minima per le categorie C1 e C1E è fissata a 18 anni;»

ii) alla lettera g), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni;»

iii) alla lettera i), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni;»

iv) alla lettera k), il secondo trattino è sostituito dal seguente:


«— l'età minima per le categorie D e DE è fissata a 24 anni;»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. In deroga all'età minima di cui al paragrafo 4, lettere g), i) e k), del presente articolo, l'età minima per il rilascio della patente di guida di categoria C e CE; D1 e D1E; e D e DE corrisponde all'età minima prescritta per la guida di tali veicoli per i titolari di un CAP, a seconda dei casi, dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), primo comma, dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto ii), primo comma, e dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

Qualora, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, o all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto ii), secondo comma, della direttiva 2003/59/CE, uno Stato membro autorizzi la guida nel suo territorio a partire da un'età inferiore, la validità della patente di guida è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto l'età minima di cui al primo comma del presente paragrafo e sia titolare di un CAP.

(\*) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).»;



2) all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

- «c) i veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio (\*) con una massa autorizzata massima superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg per il trasporto di merci e che sono operati senza rimorchio dai titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni, a condizione che la massa superiore ai 3 500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e a condizione che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo.

(\*) Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).»

3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

#### **Assistenza reciproca**

1. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.

2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali di cui alla presente direttiva sia effettuato esclusivamente ai fini dell'attuazione della presente direttiva e delle direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (\*\*\*) e (CE) n. 45/2001 (\*\*\*) del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo della conformità con la presente direttiva e con le direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413.

(\*) Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9);

(\*\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);

(\*\*\*) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»

#### *Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 maggio 2020, escluse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 6, della presente direttiva, le quali sono messe in vigore entro il 23 maggio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Articolo 5


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
A. TAJANI

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
L. PAVLOVA

—



## ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 2003/59/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la sezione 1 è così modificata:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il livello minimo di qualificazione deve essere paragonabile almeno al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche di cui all'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (\*).

(\*) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).»;

ii) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento.

Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;

iii) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante:

ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;

iv) prima del titolo «Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E» è inserito il punto seguente:

«1.3 bis. Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza:

cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote;


riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;

v) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:

forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;

categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.»;



vi) il punto 1.5 è sostituito dal seguente:

«1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri:

calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).»;

vii) il punto 1.6 è sostituito dal seguente:

«1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:

forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.»;

viii) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione:

durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 (\*) e (UE) n. 165/2014 (\*\*) del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.

(\*) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).»;

ix) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci:

licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.»;

x) il punto 3.7 è sostituito dal seguente:

«3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato:

l'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).»;

xi) il punto 3.8 è sostituito dal seguente:

«3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato:

l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;



b) la sezione 2 è così modificata:

i) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Gli Stati membri possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. Gli Stati membri possono riconoscere come parte della formazione le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*) e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (\*\*\*).

Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale prescritta è di 70 ore, di cui 5 di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

(\*) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(\*\*\*) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).»;

ii) al punto 2.2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d'esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.»;


c) le sezioni 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3: Qualificazione iniziale accelerata di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Per la qualificazione iniziale accelerata deve essere previsto l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata prescritta è di 140 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile



valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Le disposizioni di cui al punto 2.1, quarto comma, si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.

Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la durata prescritta per la qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

#### Sezione 4: Obbligo di formazione periodica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. In caso di e-learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un'adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell'attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.

Gli Stati membri possono valutare se riconoscere le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che la formazione specifica già svolta a norma della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose sia equivalente a due dei periodi di sette ore, a condizione che sia l'unica altra formazione presa in considerazione nella formazione periodica.»

#### 2) l'allegato II è così modificato:

##### a) il titolo è sostituito dal seguente:

«REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;

##### b) la sezione 2 è così modificata:

##### i) per quanto riguarda la facciata 1 della carta di qualificazione del conducente:

— alla lettera d), il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;


— alla lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«la dicitura “modello dell'Unione europea” nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta e la dicitura “carta di qualificazione del conducente” nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta;»;

##### ii) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di qualificazione del conducente, i punti 9) e 10) della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«9. le categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

10. il codice armonizzato dell'Unione, “95”, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE;»;






- c) la sezione 4 è così modificata:
- i) il titolo è sostituito dal seguente:  
«MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
  - ii) sulla facciata 2 del modello, al punto 10 «codice comunitario» è sostituito da «codice dell'Unione».
- d) è aggiunta la sezione seguente:
- «5. Disposizioni transitorie
- Le carte di qualificazione del conducente rilasciate prima del 23 maggio 2020 sono valide fino alla loro data di scadenza.»;
- 3) è aggiunto l'allegato seguente:

## «ALLEGATO III

## TAVOLA DI CONCORDANZA PER I RIFERIMENTI A TALUNE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA.

Riferimenti nella presente direttiva	Riferimenti nella direttiva 2006/126/CE
C + E	CE
C1 + E	C1E
D + E	DE
D1 + E	D1E».

18CE1261



## DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2018

**relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) I cittadini che cercano lavoro o prendono decisioni riguardo allo studio, all'apprendimento o al lavoro, hanno bisogno di accedere a informazioni e orientamenti su quali opportunità siano disponibili, come valutare le loro competenze e come presentare informazioni sulle loro competenze e qualifiche.
- (2) Le differenze esistenti nelle definizioni utilizzate, nei formati dei documenti, nelle lingue, nonché nei metodi di valutazione e convalida, pongono sfide significative ai cittadini, ai datori di lavoro, alle autorità e agli organismi competenti. Tali sfide emergono soprattutto quando le persone si spostano da un paese all'altro, anche al di fuori dell'Unione, ma anche quando cercano un nuovo lavoro o partecipano ad attività di apprendimento e gestione della carriera. Per affrontarle sono importanti informazioni chiare e ampiamente divulgate, concezioni comuni e una migliorata trasparenza delle competenze e delle qualifiche.
- (3) La nuova agenda per le competenze per l'Europa, adottata dalla Commissione il 10 giugno 2016, invita gli Stati membri, le parti sociali, le imprese e altri soggetti interessati a collaborare su dieci azioni per accrescere la qualità e la pertinenza della formazione delle competenze, rendere le competenze più visibili e comparabili e a migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e le informazioni correlate per migliorare le scelte professionali. La revisione del quadro Europass è stata proposta come una delle dieci azioni che offrono un percorso essenziale per raggiungere e sostenere tali obiettivi.
- (4) La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha istituito un quadro per affrontare le sfide relative alla ricerca di un nuovo lavoro, alla partecipazione ad attività di apprendimento e alla gestione della carriera. Lo scopo di tale decisione era di migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante un portfolio di documenti denominato «Europass», che i cittadini possono utilizzare su base volontaria. Tale decisione ha inoltre istituito organismi nazionali, denominati «centri nazionali Europass», responsabili dell'attuazione del quadro Europass.
- (5) Per raggiungere l'obiettivo principale, il quadro Europass si incentra su strumenti per la documentazione delle competenze e delle qualifiche. Tali strumenti sono ora ampiamente utilizzati attraverso il sistema d'informazione Europass basato su Internet.

<sup>(1)</sup> GU C 173 del 31.5.2017, pag. 45.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

<sup>(3)</sup> Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).




- (6) I centri nazionali Europass offrono sostegno e promuovono la documentazione delle competenze e delle qualifiche. La rete Euroguidance, che promuove la dimensione europea dell'orientamento e fornisce informazioni di alta qualità in materia di orientamento permanente e di mobilità transnazionale a fini di apprendimento, ha altresì contribuito allo sviluppo di attività di informazione in merito agli strumenti dell'Unione per le competenze e le qualifiche. I punti nazionali di coordinamento del Quadro europeo delle qualifiche sostengono le autorità nazionali nel collegare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche («EQF») e si dedicano in particolare ad avvicinare maggiormente l'EQF ai cittadini e alle organizzazioni. È opportuno garantire un sostegno a detti servizi nazionali e un maggiore coordinamento degli stessi per accrescerne l'impatto, rispettando al contempo la diversità dei sistemi nazionali.
- (7) Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione dell'Europass, la Commissione ha concluso che la missione dei centri nazionali Europass, consistente nel sensibilizzare in merito all'Europass e offrire le informazioni necessarie alle parti interessate, rappresenta un modello valido per l'attuazione di Europass. La Commissione ha inoltre concluso, tuttavia, che numerosi strumenti di Europass non hanno ancora raggiunto tutti gli utenti potenziali e hanno avuto una diffusione disuguale in termini geografici e di fasce d'età, e che un migliore coordinamento e una migliore integrazione dei servizi di sostegno all'orientamento e alla mobilità nel quadro di Europass consentirebbero di orientarsi verso più utenti potenziali.
- (8) È dimostrato che Europass è utilizzato da gruppi sociali ad alto livello di alfabetizzazione digitale, mentre i gruppi svantaggiati, quali le persone con livelli di istruzione inferiori, le persone anziane o i disoccupati di lungo periodo spesso non sono consapevoli dell'esistenza di Europass e dei suoi strumenti e non possono pertanto beneficiarne.
- (9) Il portfolio Europass è solo uno dei numerosi strumenti posti in essere a livello di Unione al fine di migliorare la trasparenza e la comprensione delle competenze e delle qualifiche.
- (10) Il portfolio Europass comprende cinque modelli di documenti. Il modello di curriculum vitae (CV) Europass consente di compilare il proprio CV in un formato standardizzato. Dall'istituzione iniziale del modello di CV Europass nel 2004, sono stati creati online più di 100 milioni di CV Europass. Due modelli di supplementi alle qualifiche, il supplemento al diploma Europass e il supplemento al certificato Europass, offrono informazioni sul contenuto e sui risultati di apprendimento associati a una qualifica e sul sistema di istruzione del paese che rilascia la qualifica. Il passaporto delle lingue Europass è utilizzato per descrivere le competenze linguistiche. Il modello Europass Mobilità descrive le competenze acquisite all'estero con esperienze di mobilità a fini di apprendimento o di lavoro.
- (11) La raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017 <sup>(1)</sup>, fornisce un quadro di riferimento comune per aiutare individui e organizzazioni a comparare i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli.
- (12) La raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012 <sup>(2)</sup> ha invitato gli Stati membri a istituire, entro il 2018, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano ai cittadini di ottenere una convalida delle loro conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale.
- (13) La risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 2004, sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita precisa i grandi obiettivi di una politica in materia di orientamento permanente per tutti i cittadini dell'Unione. La risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 <sup>(3)</sup> sottolinea l'importanza degli orientamenti per l'apprendimento permanente.
- (14) Il portale Opportunità di apprendimento e qualifiche in Europa permette di accedere a informazioni sulle opportunità di apprendimento e sulle qualifiche offerte nei diversi sistemi di istruzione in Europa e sul raffronto tra quadri nazionali delle qualifiche tramite l'EQF.
- (15) La panoramica europea delle competenze fornisce informazioni sulle competenze per differenti occupazioni e settori specifici, comprese la domanda e l'offerta a livello nazionale.

<sup>(1)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15).


<sup>(2)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 – «Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente» (GU C 319 del 13.12.2008, pag. 4).



- (16) L'analisi dei posti di lavoro vacanti e di altre tendenze del mercato del lavoro è ampiamente diffusa ai fini dell'analisi del fabbisogno di competenze per comprendere questioni legate a squilibri e carenze di competenze e ad asimmetrie in termini di qualifica.
- (17) La classificazione europea multilingue di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni («ESCO»), sviluppata e costantemente aggiornata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, intende promuovere la trasparenza delle competenze e delle qualifiche per l'istruzione e la formazione, nonché a fini professionali. A seguito di verifiche adeguate, e tenendo debitamente conto della posizione degli Stati membri, l'ESCO potrebbe essere utilizzato dalla Commissione nel contesto del quadro Europass; l'utilizzo dell'ESCO da parte degli Stati membri è su base volontaria, a seguito di verifica e di valutazione svolte da parte degli Stati membri.
- (18) La rete europea di servizi per l'impiego («EURES»), istituita dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, è una rete di cooperazione per lo scambio di informazioni e facilita l'interazione tra persone in cerca di lavoro e datori di lavoro. La rete fornisce gratuitamente assistenza alle persone in cerca di lavoro che desiderano spostarsi in un altro paese e aiuta i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di altri paesi. Sinergie e cooperazione tra i portali Europass ed EURES potrebbero potenziare l'impatto di entrambi i servizi.
- (19) I processi del mercato del lavoro quali la pubblicazione di posti di lavoro vacanti, la candidatura, la valutazione delle competenze e l'assunzione sono sempre più frequentemente gestiti online tramite strumenti che utilizzano i social media, i big data e altre tecnologie. La selezione dei candidati è gestita tramite strumenti e processi che ricercano informazioni sulle competenze e sulle qualifiche acquisite in contesti formali, e non formali e informali.
- (20) L'apprendimento formale, non formale e informale ha luogo attualmente anche in forme e contesti nuovi ed è offerto da un ampio ventaglio di erogatori, in particolare tramite l'impiego di piattaforme e tecnologie digitali, l'apprendimento a distanza, l'e-learning, l'apprendimento inter pares, corsi online aperti e di massa e risorse didattiche aperte. Inoltre, le competenze, le esperienze e i risultati di apprendimento sono riconosciuti secondo modalità diverse, ad esempio i badge digitali. Le tecnologie digitali sono utilizzate anche per le competenze acquisite tramite l'apprendimento non formale, ad esempio l'animazione socioeducativa e il volontariato.
- (21) Ai fini della presente decisione, si intende per competenze, in senso lato, ciò che una persona sa, capisce ed è capace di fare. Le competenze si riferiscono a tipi diversi di risultati dell'apprendimento, comprese le conoscenze e le competenze, nonché la capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Oltre all'importanza riconosciuta delle competenze professionali, si va riconoscendo che le competenze trasversali o di carattere generale, quali la riflessione critica, il lavoro di squadra, la capacità di risolvere i problemi e la creatività, le competenze digitali o linguistiche sono sempre più importanti, rappresentano condizioni essenziali per la realizzazione sul piano personale e professionale e possono essere applicate in ambiti diversi. I cittadini potrebbero beneficiare di strumenti e orientamenti riguardo alla valutazione e sulle modalità per descrivere queste e altre competenze.
- (22) Tradizionalmente i cittadini hanno presentato informazioni sulle loro competenze e sulle loro qualifiche acquisite tramite CV e documenti giustificativi quali certificati o diplomi. Attualmente sono disponibili nuovi strumenti che possono facilitare la presentazione delle competenze e delle qualifiche utilizzando una vasta gamma di formati digitali e online. I nuovi strumenti possono sostenere l'autovalutazione delle competenze acquisite in contesti diversi.
- (23) Il quadro Europass dovrebbe rispondere alle esigenze attuali e future. Gli utenti hanno bisogno di strumenti per la documentazione delle loro competenze e qualifiche. Inoltre, strumenti di valutazione e autovalutazione delle competenze, nonché l'accesso alle informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle opportunità di convalida e sull'orientamento, possono essere utili per prendere decisioni su opportunità di lavoro e apprendimento.
- (24) Gli strumenti per le competenze e le qualifiche dell'Unione dovrebbero adattarsi all'evolvere delle pratiche e ai progressi tecnologici per mantenere la propria pertinenza e il proprio beneficio per gli utenti. Tale adattamento dovrebbe essere conseguito, tra l'altro, tramite la creazione di elementi innovativi, come ad esempio strumenti interattivi, editing e progettazione dei documenti, cercando di assicurare strumenti più completi, efficaci ed efficienti, nonché attraverso una semplificazione e un'aumentata interoperabilità in termini tecnici e una sinergia tra strumenti correlati, compresi quelli sviluppati da terzi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Inoltre, misure di autenticazione potrebbero essere utilizzate a sostegno della verifica di documenti digitali sulle competenze e sulle qualifiche.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (G.U.L. 107 del 22.4.2016, pag. 1).



- (25) Il quadro Europass istituito con la decisione n. 2241/2004/CE dovrebbe quindi essere sostituito da un nuovo quadro per rispondere all'evolvere delle esigenze.
- (26) Il nuovo quadro Europass dovrebbe soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti i singoli utenti finali, quali i discenti, le persone in cerca di lavoro, compresi disoccupati e lavoratori, nonché delle altre parti interessate, quali datori di lavoro (in particolare nelle piccole e medie imprese), camere di commercio, organizzazioni della società civile, volontari, professionisti dell'orientamento, servizi pubblici per l'impiego, parti sociali, erogatori di istruzione e formazione, organizzazioni giovanili, fornitori di animazione socioeducativa, autorità nazionali competenti e responsabili delle politiche. Esso dovrebbe altresì considerare le esigenze dei cittadini di paesi terzi che arrivano o risiedono nell'Unione in modo da favorirne l'integrazione.
- (27) Il quadro Europass dovrebbe evolvere in modo da consentire la descrizione di tipi diversi di apprendimento e competenze, in particolare quelle acquisite tramite esperienze di apprendimento non formale e informale.
- (28) Il quadro Europass dovrebbe essere sviluppato seguendo un approccio incentrato sull'utente e basato sui riscontri nonché attraverso la raccolta di requisiti (anche attraverso sondaggi e verifiche), rivolgendo un'attenzione particolare alle esigenze attuali e future dei gruppi cui Europass è indirizzato. Le caratteristiche di Europass dovrebbero in particolare rispecchiare l'impegno assunto dagli Stati membri e dall'Unione di garantire alle persone con disabilità un accesso equo e paritario al mercato del lavoro e alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione. Gli strumenti di Europass dovrebbero essere percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi, rendendoli in tal modo più accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.
- (29) Aggiornamenti e modifiche al quadro Europass dovrebbero essere apportati in collaborazione con le parti interessate pertinenti, quali i servizi per l'impiego, professionisti dell'orientamento, erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali quali i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro, e nel pieno rispetto della cooperazione politica in corso, come il processo di Bologna nello Spazio europeo dell'istruzione superiore. La collaborazione costruttiva tra la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate è fondamentale per l'efficace sviluppo e la riuscita attuazione del quadro Europass.
- (30) La legislazione pertinente dell'Unione e le misure nazionali di esecuzione in materia di protezione dei dati personali dovrebbero essere applicate al trattamento dei dati personali conservati e trattati conformemente alla presente decisione. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di limitare l'accesso ai loro dati personali.
- (31) La partecipazione al quadro dovrebbe essere aperta a membri dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione, a Stati aderenti, a paesi candidati e a paesi potenziali candidati all'adesione all'Unione, in considerazione del loro interesse e della cooperazione da tempo esistente con l'Unione in questo settore. La partecipazione dovrebbe essere conforme alle pertinenti disposizioni degli strumenti che disciplinano le relazioni tra l'Unione e detti paesi. Le informazioni sulle competenze e sulle qualifiche fornite attraverso il quadro Europass dovrebbero provenire da un ventaglio più ampio di paesi e sistemi di istruzione rispetto a quelli dei paesi partecipanti e riflettere i movimenti migratori da e verso altre parti del mondo.
- (32) La Commissione dovrebbe assicurare l'attuazione e il monitoraggio coerenti della presente decisione attraverso un gruppo consultivo Europass composto da rappresentanti degli Stati membri e dalle parti interessate pertinenti. Il gruppo consultivo dovrebbe, in particolare, elaborare un approccio strategico per l'attuazione e il futuro sviluppo di Europass e fornire consulenza sullo sviluppo di strumenti basati sulla rete web, anche mediante verifiche, e sulle informazioni fornite attraverso la piattaforma Europass online, in cooperazione con altri gruppi, se del caso.
- (33) Un cofinanziamento per l'attuazione della presente decisione è previsto, tra l'altro, dal programma dell'Unione Erasmus+, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. Il comitato istituito in forza di tale regolamento partecipa a discussioni strategiche sui progressi dell'attuazione di Europass e sui futuri sviluppi.
- (34) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'istituzione di un quadro completo e interoperabile di strumenti e informazioni, in particolare per fini di mobilità transnazionale per l'apprendimento e il lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 50).



- (35) In linea di principio, gli obblighi e gli oneri amministrativi e finanziari a carico degli Stati membri dovrebbero essere equilibrati in termini di costi e benefici.
- (36) Le attività condotte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere sostenute dal know-how delle agenzie dell'Unione, in particolare dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nei rispettivi ambiti di competenza.
- (37) È opportuno pertanto abrogare la decisione n. 2241/2004/CE senza pregiudicare la validità o lo status dei documenti Europass rilasciati in precedenza. Tutti i modelli di documenti Europass dovrebbero essere mantenuti nel nuovo quadro fino a quando non siano effettuate modifiche o apportati aggiornamenti necessari in conformità della presente decisione. Al fine di garantire una transizione armoniosa verso la piattaforma Europass online, il sistema d'informazione Europass basato su Internet istituito dalla decisione n. 2241/2004/CE dovrebbe continuare a funzionare sino a quando la piattaforma Europass online non sia stata messa a punto e resa operativa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione


1. La presente decisione istituisce un quadro europeo a sostegno della trasparenza e della comprensione delle competenze e delle qualifiche acquisite in contesti formali, non formali e informali, oltre che tramite esperienze pratiche, la mobilità e il volontariato («Europass»).
2. Europass comprende strumenti basati sul web e informazioni pertinenti disponibili, incluse le informazioni a sostegno della dimensione europea dell'orientamento fornite attraverso una piattaforma online e supportati dai servizi nazionali, il cui scopo è consentire agli utenti di comunicare e presentare meglio le loro competenze e qualifiche e mettere a confronto queste ultime.
3. Europass si rivolge a:
  - a) singoli utenti finali, quali i discenti, le persone in cerca di lavoro, i lavoratori e i volontari, e
  - b) le parti interessate pertinenti, quali erogatori di istruzione e formazione, professionisti dell'orientamento, datori di lavoro, servizi pubblici per l'impiego, parti sociali, fornitori di animazione socioeducativa e responsabili delle politiche.
4. L'uso di Europass deve essere volontario e non impone obblighi, né conferisce diritti salvo quelli stabiliti nella presente decisione.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) «supplemento al certificato», un documento accluso a un certificato di istruzione e formazione professionale o a un certificato professionale rilasciato dalle autorità od organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi — soprattutto in un altro paese — dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell'istruzione e della formazione completata e delle competenze acquisite;
- b) «supplemento al diploma», un documento allegato a un diploma di istruzione superiore rilasciato dalle autorità od organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi — soprattutto in un altro paese — dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell'istruzione e della formazione completata e delle competenze acquisite;
- c) «supplementi Europass», una serie di documenti, come ad esempio i supplementi al diploma e i supplementi al certificato, rilasciati dalle autorità od organismi competenti;
- d) «orientamento», un processo continuativo che consente alle persone di identificare le proprie capacità, competenze e interessi attraverso una serie di attività individuali e collettive che servono a prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione e a gestire i propri percorsi personali nell'ambito dell'istruzione, del lavoro e in altri contesti in cui è possibile acquisire o sfruttare tali capacità e competenze;
- e) «dimensione europea dell'orientamento», la cooperazione e il sostegno a livello di Unione volti a rafforzare politiche, sistemi e pratiche di orientamento all'interno dell'Unione;
- f) «qualifica», il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità o l'organismo competente stabilisce che i risultati di apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;



- g) «valutazione delle competenze», il processo o il metodo utilizzato per valutare, misurare e infine descrivere, mediante l'autovalutazione o la valutazione certificata da terzi o entrambe, le competenze individuali acquisite in contesti formali, non formali o informali;
- h) «autovalutazione delle competenze», il processo di riflessione sistematica della persona sulle proprie competenze tramite il riferimento a descrizioni fisse delle competenze;
- i) «analisi del fabbisogno di competenze», l'analisi quantitativa o qualitativa disponibile di dati aggregati sulle competenze da fonti esistenti relative al mercato del lavoro e delle corrispondenti opportunità di apprendimento nel sistema di istruzione e formazione, che può contribuire all'orientamento e alla consulenza, alle procedure di assunzione, alla scelta del percorso di studi, di formazione e di carriera professionale;
- j) «servizi di autenticazione», processi tecnici, quali le firme elettroniche e l'autenticazione di siti web, che consentono agli utenti di verificare le informazioni, come ad esempio l'identità, attraverso Europass;
- k) «interoperabilità tecnica», la capacità dei sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione di interagire in modo da consentire la condivisione di informazioni, mediante un accordo fra tutte le parti e i titolari delle informazioni;
- l) «convalida», il processo mediante il quale un'autorità o un organismo competente conferma che un individuo ha acquisito, anche in un contesto di apprendimento non formale e informale, risultati dell'apprendimento misurati in relazione a uno standard appropriato e che si articola in quattro fasi distinte, vale a dire individuazione, documentazione, valutazione e certificazione dei risultati della valutazione sotto forma di qualifica piena, crediti o qualifica parziale, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali;
- m) «standard aperti», standard tecnici che sono stati elaborati nell'ambito di un processo collaborativo e sono stati pubblicati per essere utilizzati liberamente da tutti i soggetti interessati;
- n) «piattaforma online», un'applicazione basata sul web che fornisce informazioni e strumenti agli utenti finali e permette loro di portare a termine compiti specifici online;
- o) «dati personali», informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile.

### Articolo 3

#### Piattaforma online

1. Europass fornisce, tramite una piattaforma online, gli strumenti basati sul web per:
  - a) la documentazione e la descrizione delle informazioni personali in vari formati, compresi i modelli di curriculum vitae (CV);
  - b) la documentazione e la descrizione delle competenze e delle qualifiche acquisite mediante esperienze di lavoro e di apprendimento, compresi la mobilità e il volontariato;
  - c) la valutazione e l'autovalutazione delle competenze;
  - d) la documentazione dei risultati dell'apprendimento delle qualifiche, compresi i modelli di supplementi Europass, quali descritti all'articolo 5;

L'uso degli strumenti di Europass per la valutazione e l'autovalutazione delle competenze di cui alla lettera c) non comporta direttamente il riconoscimento formale o il rilascio di qualifiche.

2. La piattaforma online di Europass fornisce le informazioni disponibili o i collegamenti alle informazioni disponibili riguardanti i temi seguenti:
  - a) le opportunità di apprendimento;
  - b) le qualifiche e i quadri o i sistemi delle qualifiche;
  - c) le opportunità di convalida dell'apprendimento non formale e informale;
  - d) le pratiche di riconoscimento e la legislazione pertinente in essere in diversi paesi, compresi i paesi terzi;
  - e) i servizi che offrono orientamento per la mobilità transnazionale a fini di apprendimento e la gestione della carriera;



- f) il fabbisogno di competenze quale generato da attività e agenzie pertinenti a livello di Unione nei rispettivi settori di competenza;
- g) informazioni sulle competenze e sulle qualifiche che potrebbero essere attinenti alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi che arrivano o risiedono nell'Unione in modo da favorirne l'integrazione.

#### Articolo 4

##### **Principi e caratteristiche principali**

1. La piattaforma online e gli strumenti basati sul web di Europass, inclusi il loro contenuto e le loro funzionalità, devono essere di facile utilizzo e sicuri e sono messi a disposizione di tutti gli utenti gratuitamente.
2. La piattaforma online e gli strumenti basati sul web di Europass, inclusi il loro contenuto e le loro funzionalità, sono accessibili alle persone con disabilità, a norma dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla pertinente normativa dell'Unione.
3. Gli strumenti basati sul web di Europass utilizzano standard resi disponibili gratuitamente ai fini del riutilizzo da parte degli Stati membri e di altre parti interessate su base volontaria.
4. Gli strumenti basati sul web di Europass fanno riferimento all'EQF nelle informazioni sulle qualifiche, nelle descrizioni dei sistemi nazionali di istruzione e formazione e in altri ambiti pertinenti, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali.
5. La piattaforma online di Europass può comprendere un'opzione per gli utenti di salvataggio dei dati personali, ad esempio un profilo personale. La normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati si applica al trattamento di tali dati personali. È messa a disposizione degli utenti una serie di opzioni che consentano loro di limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.
6. Europass sostiene i servizi di autenticazione per i documenti digitali o le rappresentazioni di informazioni sulle competenze e sulle qualifiche.
7. Gli strumenti basati sul web di Europass sono forniti nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
8. Gli strumenti basati sul web di Europass sostengono e assicurano l'interoperabilità tecnica e le sinergie con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello di Unione e, se del caso, a livello nazionale.

#### Articolo 5

##### **Supplementi Europass**

1. I supplementi Europass sono rilasciati, in conformità dei modelli, dalle autorità nazionali o organismi competenti. In particolare, deve essere rispettato l'ordine degli elementi del modello in modo da agevolare la comprensione e assicurare la completezza delle informazioni presentate.
2. I modelli di cui al paragrafo 1 sono elaborati e, se necessario, rivisti dalla Commissione, in stretta collaborazione e consultazione con gli Stati membri e le altre parti interessate, quali il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, per garantire la pertinenza e la fruibilità dei supplementi.
3. I supplementi Europass sono rilasciati gratuitamente e, ove possibile, in formato elettronico. I supplementi Europass sono rilasciati nella lingua nazionale e, ove possibile, in un'altra lingua europea.
4. I supplementi Europass non sostituiscono i diplomi o i certificati originali e non comportano alcun riconoscimento formale del diploma o certificato originale da parte delle autorità o enti competenti di altri paesi.

#### Articolo 6

##### **Compiti della Commissione**

1. La Commissione gestisce la piattaforma online di Europass. A tale riguardo la Commissione:
  - a) garantisce la disponibilità e l'alta qualità delle informazioni a livello di Unione o dei collegamenti a tali informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;
  - b) sviluppa, sottopone a verifica e, se necessario, aggiorna la piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, in linea con le esigenze degli utenti e con i progressi tecnologici, come pure con i cambiamenti nel mercato del lavoro e nell'erogazione di istruzione e formazione;





- c) segue e integra, ove pertinenti, gli ultimi progressi tecnologici che consentono una migliore accessibilità di Europass per gli anziani e le persone con disabilità;
  - d) garantisce che qualsiasi sviluppo o aggiornamento della piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, contribuisca alla coerenza delle informazioni e dimostri un evidente valore aggiunto;
  - e) assicura che gli strumenti basati sul web, in particolare quelli per la valutazione e l'autovalutazione, siano pienamente verificati e diano prova di qualità; e
  - f) assicura la qualità e monitora l'efficacia della piattaforma online di Europass, compresi gli strumenti basati sul web, in linea con le esigenze degli utenti.
2. La Commissione garantisce l'efficace esecuzione della presente decisione. A tale riguardo la Commissione:
- a) garantisce la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli Stati membri nella pianificazione strategica, compresi la definizione e l'orientamento degli obiettivi strategici, la garanzia della qualità e il finanziamento, e tiene in debito conto le loro posizioni;
  - b) assicura la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli Stati membri nelle attività di sviluppo, verifica, aggiornamento e valutazione della piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, e tiene in debito conto le loro posizioni;
  - c) garantisce che, a livello di Unione, le parti interessate pertinenti siano coinvolte nell'attuazione e nella valutazione della presente decisione;
  - d) organizza attività di apprendimento e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e, ove del caso, facilita consulenze inter pares su richiesta degli Stati membri;
  - e) assicura lo svolgimento di adeguate attività di promozione, orientamento e informazione a livello di Unione, in modo da raggiungere i potenziali utenti e le parti interessate, comprese le persone con disabilità.

#### Articolo 7

#### Compiti degli Stati membri

1. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione a livello nazionale tramite i pertinenti servizi nazionali e fatte salve le disposizioni nazionali in termini di attuazione e organizzazione. A tale riguardo, gli Stati membri:
- a) coordinano le attività correlate all'attuazione degli strumenti basati sul web di Europass;
  - b) promuovono l'uso e rafforzano la conoscenza e la visibilità di Europass;
  - c) promuovono e forniscono informazioni sui servizi che offrono orientamento per la mobilità transnazionale e la gestione della carriera, compresi, ove del caso, i servizi di orientamento individuale;
  - d) rendono le informazioni sulle opportunità di apprendimento, le qualifiche e le pratiche di riconoscimento disponibili sulla piattaforma online di Europass, anche attraverso collegamenti ai pertinenti siti web nazionali;
  - e) coinvolgono le parti interessate di tutti i settori pertinenti e promuovono la cooperazione tra le parti interessate pubbliche e private nelle attività sotto la loro responsabilità;
2. La pubblicazione di informazioni sulla piattaforma online di Europass a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, non crea obblighi aggiuntivi per gli Stati membri.


#### Articolo 8

#### Trattamento e protezione dei dati

Le misure di cui alla presente decisione sono realizzate conformemente al diritto dell'Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U.L. 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).



*Articolo 9***Monitoraggio e valutazione**

1. La Commissione riferisce in merito ai progressi compiuti e ai possibili sviluppi futuri a seguito dell'adozione della presente decisione, se del caso, nel contesto dei pertinenti quadri strategici in materia di istruzione, formazione e lavoro.
2. Entro il 23 maggio 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione e l'impatto della presente decisione.
3. La valutazione è condotta da un organismo indipendente sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi messi a punto dalla Commissione in consultazione degli Stati membri.

*Articolo 10***Paesi partecipanti**

1. Possono partecipare alle attività di cui alla presente decisione i membri dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione, alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Possono altresì partecipare i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi potenziali candidati all'adesione all'Unione conformemente ai rispettivi accordi conclusi con l'Unione.

*Articolo 11***Disposizioni finanziarie**

L'attuazione della presente decisione a livello nazionale è cofinanziata da programmi dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

*Articolo 12***Abrogazione e disposizioni transitorie**

1. La decisione n. 2241/2004/CE è abrogata.
2. Il sistema di informazioni online di Europass, istituito dalla decisione n. 2241/2004/CE, continua a operare fino a quando la piattaforma online di Europass, istituita dalla presente decisione, non sia avviata e diventi operativa.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*


A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*La presidente*

L. PAVLOVA

18CE1262



**REGOLAMENTO (UE) 2018/647 DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni che condannano le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso, commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania, e invitano il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati del Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità.
- (2) In questo contesto il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/655 <sup>(2)</sup> recante modifica della decisione 2013/184/PESC, con cui ha imposto ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania consistenti nel divieto di esportare beni a duplice uso per gli utenti finali dell'esercito e della polizia di frontiera, in restrizioni all'esportazione di attrezzature per il controllo delle telecomunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e in misure restrittive mirate contro determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi e responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti sulle presunte gravi violazioni o sui presunti gravi abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati.
- (3) Il regolamento (UE) n. 401/2013 <sup>(3)</sup> del Consiglio attua le misure disposte dalla decisione 2013/184/PESC. Talune misure previste dalla decisione (PESC) 2018/655 rientrano nell'ambito del trattato e pertanto, in vista di garantire, in particolare, l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (4) Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di

<sup>(1)</sup> GUL 111 del 23.4.2013, pag. 75.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2018/655 del Consiglio, del 26 aprile 2018, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta Ufficiale).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GUL 121 del 3 maggio 2013, pag. 1).



intralciare il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi. Tali restrizioni non dovrebbero pregiudicare indebitamente la fornitura di assistenza umanitaria e dovrebbero essere applicate tenendo pienamente conto del diritto dei diritti umani e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (7) Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 dovrebbe essere esercitato dal Consiglio al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2018/655.
- (8) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:


«Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, e in particolare:
  - i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
  - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
  - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
  - iv) una domanda riconvenzionale;
  - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- b) “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).



- c) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
- d) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- f) "congelamento di fondi": il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- g) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
- i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
  - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
  - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
  - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
  - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni e gli altri impegni finanziari;
  - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e
  - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- h) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- i) "servizi di intermediazione":
- i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
  - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- j) "importazione": l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) che istituisce il codice doganale dell'Unione, essa comprende il collocamento in una zona franca, il vincolo a un regime speciale e l'immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;
- k) «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, essa comprende l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca o dopo il loro vincolo a un regime speciale, ma esclude il transito e la custodia temporanea;
- l) «esportatore»: la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato;
- m) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

(\*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

2) all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;



3) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3 bis

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (\*), anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, interamente o parzialmente, a un uso militare, a un utente finale militare o alla polizia di frontiera.

Qualora l'utente finale sia l'esercito del Myanmar/Birmania, si considera che tutti i beni o le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.

2. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, le autorità competenti evitano di concedere autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, se hanno fondati motivi per ritenere che l'utente finale possa essere l'esercito o la polizia di frontiera o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

3. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

4. È vietato:

a) fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi utente finale militare, alla polizia di frontiera o per un uso militare nel Myanmar/Birmania;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie in questione o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi utente finale militare, alla polizia di frontiera o per un uso militare nel Myanmar/Birmania.

5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non pregiudicano l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

6. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, esportato temporaneamente nel Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 3 ter

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato III, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato il cui sito web è elencato nell'allegato II.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web sono elencati nell'allegato II non concedono autorizzazioni a norma del paragrafo 1 se hanno fondati motivi per stabilire che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero utilizzati a fini di repressione interna dal governo, dagli enti pubblici, dalle imprese o dalle agenzie del Myanmar/Birmania, o da qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

3. L'allegato III elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni via Internet o telefoniche.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3 quater

1. A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, il cui sito web è elencato nell'allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 3 ter, è vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato III, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato III o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato III a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania;



- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato III a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania;
- c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Myanmar/Birmania o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato III, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.
- (\*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;
- 4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e all'articolo 3 bis, paragrafo 4, e fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
- a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate nell'allegato I o di beni o tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
- b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento, e
- c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).»;
- 5) sono inseriti i seguenti articoli:
- «Articolo 4 bis
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IV.
3. Nell'allegato IV figurano:
- a) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;
- b) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;
- c) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti sulle presunte gravi violazioni o sui presunti gravi abusi dei diritti umani;
- d) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone fisiche di cui alle lettere a), b) e c).
4. L'allegato IV contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.
5. L'allegato IV riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.



*Articolo 4 ter*

1. In deroga all'articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche e giuridiche elencate nell'allegato IV e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione di aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritengono che debba essere concessa una determinata autorizzazione, oppure
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

*Articolo 4 quater*

1. In deroga all'articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato IV della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 4 bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, anteriormente, il o posteriormente a tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato IV, e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.


2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

*Articolo 4 quinquies*

1. In deroga all'articolo 4 bis, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IV sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato IV, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato IV;
- b) il pagamento non viola l'articolo 4 bis, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.





3. L'articolo 4 bis, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

4. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 4 bis, il paragrafo 2 dell'articolo 4 bis non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 bis sono stati inseriti nell'allegato IV, oppure
- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.

#### Articolo 4 sexies

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 4 bis, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione, e
- b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

#### Articolo 4 septies

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.


#### Articolo 4 octies

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui al presente regolamento.

#### Articolo 4 nonies

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite a norma del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato IV;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).



2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

*Articolo 4 decies*

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 4 bis, il Consiglio modifica l'allegato IV di conseguenza.
  2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.
  3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.
  4. L'elenco di cui all'allegato IV è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.»
- 6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti
    - a) i fondi congelati a norma dell'articolo 4 bis e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies;
    - b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
  2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.»
- 7) il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato III;
- 8) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio  
La presidente  
E. ZAHARIEVA



## ALLEGATO I

## «ALLEGATO III

**Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 3 ter e 3 quater***Nota generale*

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

- a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o nell'elenco comune delle attrezzature militari oppure
- b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
  - i) al banco;
  - ii) per corrispondenza;
  - iii) per via elettronica;
  - iv) su ordinazione telefonica, oppure
- c) software che sono di pubblico dominio.

Le sezioni A, B, C, D ed E fanno riferimento alle sezioni di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 3 ter e 3 quater:

## A. Elenco delle apparecchiature:

- apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti
- apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati
- apparecchiature di controllo delle radiofrequenze
- apparecchiature di interferenze di reti e satelliti
- apparecchiature di infezione a distanza
- apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale
- apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI <sup>(1)</sup>, MSISDN <sup>(2)</sup>, IMEI <sup>(3)</sup> e TMSI <sup>(4)</sup>
- apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS <sup>(5)</sup>/GSM <sup>(6)</sup>/GPS <sup>(7)</sup>/GPRS <sup>(8)</sup>/UMTS <sup>(9)</sup>/CDMA <sup>(10)</sup>/PSTN <sup>(11)</sup>
- apparecchiature di intercettazione e controllo delle informazioni DHCP <sup>(12)</sup>, SMTP <sup>(13)</sup> e GTP <sup>(14)</sup>

<sup>(1)</sup> IMSI è la sigla di "International Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

<sup>(2)</sup> MSISDN è la sigla di "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonato a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

<sup>(3)</sup> IMEI è la sigla di "International Mobile Equipment Identity" (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché mediante l'IMSI e l'MSISDN.

<sup>(4)</sup> TMSI è la sigla di "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

<sup>(5)</sup> SMS è la sigla di "Short Message System" (servizio di messaggi brevi).

<sup>(6)</sup> GSM è la sigla di "Global System for Mobile Communications" (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

<sup>(7)</sup> GPS è la sigla di "Global Positioning System" (sistema di localizzazione globale via satellite).

<sup>(8)</sup> GPRS è la sigla di "General Package Radio Service" (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

<sup>(9)</sup> UMTS è la sigla di "Universal Mobile Telecommunication System" (sistema universale di comunicazioni mobili).


<sup>(10)</sup> CDMA è la sigla di "Code Division Multiple Access" (accesso multiplo a divisione di codice).

<sup>(11)</sup> PSTN è la sigla di "Public Switch Telephone Networks" (rete telefonica pubblica commutata).

<sup>(12)</sup> DHCP è la sigla di "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

<sup>(13)</sup> SMTP è la sigla di "Simple Mail Transfer Protocol" (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

<sup>(14)</sup> GTP è la sigla di "GPRS Tunneling Protocol" (protocollo di tunneling per GPRS).



- apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica,
- apparecchiature forensi a distanza
- apparecchiature di motori di trattamento semantico
- apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici
- apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B. Non utilizzato.

C. Non utilizzato.

D. “Software” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzo” delle apparecchiature specificate sopra in A.

E. “Tecnologie” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzo” delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste sezioni rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di “sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari”.

Ai fini del presente allegato, per “controllo” si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.»


---

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

**Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 4bis»**

18CE1263



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/648 DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2018****che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1º agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1º agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.
- (2) Il 10 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> GUL 199 del 2.8.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«(83) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

**Titolo:** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** guida dei fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. **Data di nascita:** a) intorno al 1966, b) 1960, c) 1953. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data della designazione ONU:** 12.4.2000.

**Altre informazioni:** il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir. Ha perso l'occhio sinistro. Cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Appartiene alla tribù degli Hotak. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nell'aprile 2013. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394>

**Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:**

Mohammed Omar possiede il titolo di "Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan" e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani.»

18CE1264



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/649 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2014, 2015 e 2016

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ogni tre anni è necessario adeguare il valore della massa media utilizzato ai fini del calcolo delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> per ciascuna nuova autovettura, al fine di tenere conto dei cambiamenti della massa media dei veicoli nuovi immatricolati nell'Unione.
- (2) Dal monitoraggio della massa in ordine di marcia delle nuove autovetture immatricolate nell'Unione negli anni civili 2014, 2015 e 2016 emerge una riduzione della massa media; è necessario pertanto adeguare il valore M<sub>0</sub> di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (3) Il nuovo valore dovrebbe essere determinato tenendo conto solo dei valori della massa che i costruttori interessati hanno potuto verificare, escludendo al contempo dal calcolo i valori evidentemente errati (vale a dire i valori inferiori a 500 kg) nonché i valori relativi ai veicoli che non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009. Inoltre, il nuovo valore dovrebbe basarsi sulla media ponderata che tiene conto del numero di immatricolazioni di nuove autovetture nell'Unione negli anni civili 2014, 2015 e 2016.
- (4) Alla luce di quanto esposto, il valore M<sub>0</sub> applicabile a decorrere dal 2019 dovrebbe essere diminuito di 12,52 kg, passando così da 1 392,4 kg a 1 379,88 kg.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 443/2009 è così modificato:

1) è inserita la seguente lettera b bis):

«b bis) a partire dal 2019:

$$\text{emissioni specifiche di CO}_2 = 130 + a \times (M - M_0)$$

dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M<sub>0</sub> = 1 379,88


a = 0,0457;»

2) alla lettera c), il valore M<sub>0</sub> è sostituito dal seguente:«M<sub>0</sub> = 1 379,88.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(<sup>1</sup>) GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

**18CE1265**





**REGOLAMENTO (UE) 2018/650 DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 2018****recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*


João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale**Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GUL 27 del 31.1.2018, pag. 1).

## ALLEGATO

N.	06/TQ120
Stato membro	Francia
Stock	ANF/8C3411.
Specie	Rana pescatrice ( <i>Lophiidae</i> )
Zona	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Data di chiusura	14.3.2018

18CE1266



**REGOLAMENTO (UE) 2018/651 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 2018****recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.


*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale**Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

## ALLEGATO

N.	05/TQ2285
Stato membro	Francia
Stock	SBR/678-
Specie	Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII
Data di chiusura	14.3.2018

18CE1267



**REGOLAMENTO (UE) 2018/652 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 2018****recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1° luglio 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2018 incluso.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2018


*Per la Commissione,**a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale**Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GUL 27 del 31.1.2018, pag. 1).



## ALLEGATO

N.	07/TQ120
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M.
Specie	Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.)
Zona	NAFO 3M
Periodo di chiusura	Dal 22 marzo 2018 al 30 giugno 2018

18CE1268



**DECISIONE (PESC) 2018/653 DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2018****relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione civile delle crisi, è necessario provvedere affinché le esigenze di spiegamento rapido e i requisiti operativi siano soddisfatti.
- (2) Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/698/PESC <sup>(1)</sup> relativa all'installazione di un deposito per missioni di gestione civile delle crisi. A norma dell'articolo 6 di tale decisione, è stato condotto da parte del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) un riesame dell'utilità, dell'efficacia e dell'efficienza in termini di costi del deposito. L'esito di tale riesame è stato discusso con i pertinenti organi preparatori del Consiglio nel primo semestre del 2016.
- (3) Il 3 maggio 2016 il Comitato politico e di sicurezza ha ribadito che l'installazione di una capacità di deposito è una misura utile che sosterebbe lo spiegamento rapido delle missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Ha convenuto inoltre che una nuova capacità di deposito dovrebbe essere gestita da un organismo di diritto pubblico o da un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico degli Stati membri, come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, e ha affidato al SEAE il compito di condurre la procedura di selezione. Il mandato su cui si fonda la procedura di selezione è stato approvato dai pertinenti organi preparatori del Consiglio.
- (4) A seguito della relazione del SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha raccomandato al Consiglio di selezionare l'Agenzia svedese per le emergenze civili (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB) quale gestore della capacità di deposito per l'attuazione della capacità di deposito.
- (5) La capacità di deposito dovrebbe provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla ricostituzione di una riserva strategica di attrezzature e mezzi essenziali necessari per lo spiegamento rapido di missioni civili in ambito PSDC. Essa dovrebbe inoltre provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla messa a disposizione di attrezzature e mezzi nuovi e usati, nonché alla fornitura di servizi di supporto per le missioni civili in ambito PSDC. Essa dovrebbe inoltre poter provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio e alla messa a disposizione di altri attrezzature e mezzi usati e recuperati da tali missioni.
- (6) La capacità di deposito dovrebbe inoltre poter fornire, come compito secondario, lo stesso sostegno per altri interventi operativi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28 del trattato, e per i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE).
- (7) La capacità di deposito dovrebbe essere attuata per un periodo di tre anni con una possibile proroga di un altro anno,

<sup>(1)</sup> Decisione 2012/698/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'installazione di un deposito per missioni di gestione civile delle crisi (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 25).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Obiettivi

1. Al fine di assicurare lo spiegamento rapido di attrezzature e mezzi essenziali e la fornitura di adeguati servizi di supporto per le sue missioni di gestione civile delle crisi, nonché di garantire a dette missioni un accesso rapido e costante a tali attrezzature e mezzi, l'Unione rafforza le sue capacità tramite l'installazione di una capacità di deposito.
2. La capacità di deposito può inoltre fornire, ove opportuno, lo stesso sostegno in termini di attrezzature, mezzi e servizi, per altri interventi operativi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28 del trattato, e per gli RSUE.

#### Articolo 2


##### Installazione di una capacità di deposito

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è installata una capacità di deposito, che svolge le funzioni seguenti:
  - a) acquisire, stoccare, mantenere e ricostituire una riserva strategica di attrezzature e mezzi essenziali, quali indicati nell'allegato;
  - b) acquisire, stoccare, mantenere e mettere a disposizione attrezzature e mezzi essenziali nuovi e usati, nonché fornire servizi di supporto, quali indicati nell'allegato, per le missioni civili in ambito PSDC, ivi compresi le attrezzature e i mezzi recuperati da tali altre missioni.
2. La capacità di deposito può anche provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla messa a disposizione, a fini di missioni civili in ambito PSDC, di attrezzature e mezzi pertinenti aventi caratteristiche e utilizzi analoghi a quelli indicati nell'allegato.
3. La capacità di deposito può anche provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio e alla messa a disposizione, a fini di missioni civili in ambito PSDC, di attrezzature e mezzi usati, recuperati da altre missioni, aventi caratteristiche e utilizzi differenti da quelli indicati nell'allegato.
4. La capacità di deposito può inoltre svolgere, ove opportuno, le funzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.

#### Articolo 3

##### Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica della presente decisione è affidata all'Agenzia svedese per le emergenze civili, che agisce quale gestore della capacità di deposito. L'Agenzia svedese per le emergenze civili svolge il suo compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, fatte salve le responsabilità finanziarie della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Le modalità dettagliate per l'attuazione della presente decisione sono concordate tra l'Agenzia svedese per le emergenze civili e il comandante dell'operazione civile, in consultazione con i servizi competenti della Commissione. Tali modalità garantiscono in particolare che il comandante dell'operazione civile abbia accesso al deposito per esercitare la supervisione operativa e tecnica al fine di assicurare la capacità di spiegamento e il corretto funzionamento delle missioni di gestione civile delle crisi. Il comandante dell'operazione civile valuta altresì l'idoneità tecnica dei mezzi usati a fini di stoccaggio e di uso futuro, e riferisce sull'esigenza di rinnovare e ricostituire le riserve.
4. La capacità di deposito mette a disposizione le attrezzature e i mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2 paragrafo 2, su richiesta di una missione civile in ambito PSDC, in funzione delle esigenze specifiche della stessa e conformemente al mandato della missione. La medesima condizioni si applicano *mutatis mutandis* per quanto riguarda altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.





*Articolo 4***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente decisione per il periodo di 36 mesi successivo alla data di conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 3 è di 52 240 608,49 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude un accordo con l'Agenzia svedese per le emergenze civili in qualità di gestore della capacità di deposito.
4. L'accordo di cui al paragrafo 3 prevede, tra l'altro, che:
  - a) le attrezzature e mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2, paragrafo 2, siano acquistati dall'Agenzia svedese per le emergenze civili per proprio conto e in conformità delle proprie norme di approvvigionamento;
  - b) l'Agenzia svedese per le emergenze civili deve mettere a disposizione attrezzature e mezzi senza alcun costo per le missioni civili in ambito PSDC e li riprende in consegna se del caso;
  - c) prima della scadenza dell'accordo, l'Agenzia svedese per le emergenze civili deve procedere alla donazione di tutte le attrezzature e i mezzi da essa stoccati alla Commissione o a qualsiasi altra entità designata dalla Commissione.
5. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione dell'accordo.

*Articolo 5***Relazione**


1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione ogni sei mesi.
2. La Commissione fornisce al Consiglio le informazioni sugli aspetti finanziari del funzionamento della capacità di deposito ogni sei mesi.

*Articolo 6***Riesame**

Dopo 18 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il Consiglio procede a un riesame dell'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, riguardo all'importo ritenuto necessario per soddisfare le richieste delle missioni civili in ambito PSDC, per le attrezzature e i mezzi in aggiunta ai relativi quantitativi conservati nella riserva strategica, al fine di garantire che l'importo di riferimento finanziario tenga debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze di tali missioni. Il riesame deve inoltre tenere conto dell'evolversi delle esigenze di altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.

*Articolo 7***Entrata in vigore e cessazione degli effetti**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a meno che il Consiglio decida di prorogarla per un ulteriore periodo di 12 mesi.




Articolo 8

**Abrogazione**

La decisione 2012/698/PESC è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio  
La presidente  
E. ZAHARIEVA




## ALLEGATO

## ATTREZZATURE E MEZZI ESSENZIALI CHE IL GESTORE DELLA CAPACITÀ DI DEPOSITO DEVE FORNIRE

Le scorte strategiche comprendono le attrezzature e i mezzi essenziali necessari per spiegare una missione civile in ambito PSDC composta di un massimo di 200 unità in un qualsiasi teatro operativo entro 30 giorni.

Le attrezzature e mezzi essenziali sono i seguenti:

- Veicoli
  - Veicolo utilitario sportivo (SUV)
  - Veicolo utilitario sportivo (SUV) compatto
  - Minibus
  - Veicolo pesante 4x4
  - Berlina/station-wagon
- Attrezzature informatiche
  - Server
  - Firewall
  - Computer da tavolo
  - Computer portatili
  - Schermi
  - Stampanti, toner e tamburi
  - Gruppo statico di continuità (UPS)
  - Punti di accesso Wi-Fi
  - Accessori per computer, per server e di rete
- Apparecchiature di comunicazione
  - Telefoni satellitari
  - Radio ad altissima frequenza (VHF)
  - Dispositivi GPS (sistema di posizionamento globale)
  - Telefoni cellulari
  - Sistema di videoconferenza (VTC)
- Dispositivi di protezione individuale (DPI)
  - Giubbotti antiproiettile
  - Elmetti
  - Accessori
- Attrezzature mediche
  - Kit di primo soccorso (valigetta contenente articoli fondamentali per il contenimento dei traumi)
  - Defibrillatori automatici esterni (DAE)
- Articoli relativi alla visibilità
  - Bandiere
  - Personali (ad esempio berretti, bracciali, giubbotti catarifrangenti, ecc.)
  - Adesivi per veicoli



- Varie
  - Macchina per la stampa di carte d'identità (stampante per carte d'identità personali)
  - Attrezzature per codici a barre (lettore di codici a barre e stampante per etichette con codice a barre)

## SERVIZI DI SUPPORTO CHE IL GESTORE DELLA CAPACITÀ DI DEPOSITO DEVE FORNIRE

- Approvvigionamento

Il gestore della capacità di deposito provvederà all'approvvigionamento delle attrezzature per la scorta strategica per conto proprio ricorrendo alle proprie norme di approvvigionamento.
- Scorta strategica: stoccaggio, codificazione e apposizione dei codici a barre
- Spedizione merci

Il gestore di deposito preparerà le attrezzature stoccate per la spedizione.

Il gestore della capacità di deposito avrà il compito di garantire/appaltare la spedizione delle attrezzature come segue:

  - dal deposito centrale alla missione in ambito PSDC
  - dalla missione in ambito PSDC al deposito centrale
  - tra missioni in ambito PSDC
  - da e verso i fornitori
- Sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP)

Il gestore della capacità di deposito fornirà un sistema ERP dotato degli opportuni sistemi di backup per garantire la continuità delle attività/dei processi a esso connessi e provvederà alla manutenzione del sistema ERP. Il gestore della capacità di deposito presterà servizi relativi alla configurazione, alla personalizzazione e all'aggiornamento del sistema ERP. Il gestore della capacità di deposito gestirà inoltre tutte le licenze necessarie per l'uso di tale sistema.
- Manutenzione tecnica e riparazione delle attrezzature nuove e usate


Il gestore della capacità di deposito provvederà alla manutenzione tecnica e condurrà test di funzionamento delle attrezzature immagazzinate nel deposito, sia usate che nuove. Il gestore della capacità di deposito provvederà inoltre alla riparazione delle attrezzature usate se di ciò incaricato dall'amministrazione aggiudicatrice.
- Rinnovo dei veicoli corazzati

Il gestore della capacità di deposito è tenuto a provvedere alla riparazione, al rinnovo e alla (ri)certificazione dei mezzi corazzati, se di ciò incaricato dall'amministrazione aggiudicatrice.
- Servizi di smaltimento

Il gestore della capacità di deposito fornirà servizi relativi allo smaltimento di materiali pericolosi (hazmat) - quali batterie, lubrificanti per veicoli, munizioni, veicoli corazzati e apparecchiature radio - che per vari motivi (ambientali, di sicurezza, ecc.) non possono essere forniti a livello locale dalla missione. Il gestore della capacità di deposito smaltirà altresì le attrezzature della scorta strategica la cui riparazione è divenuta troppo costosa.
- Farmaci e materiali medici monouso

Il gestore della capacità di deposito assicurerà le forniture di farmaci e materiali medici monouso direttamente dal fornitore al personale medico autorizzato delle missioni in ambito PSDC.

18CE1269



**DECISIONE (PESC) 2018/654 DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2018****che modifica la decisione (PESC) 2017/1869 relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1869 <sup>(1)</sup> relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq).
- (2) Per coprire le esigenze della missione in relazione ai servizi di sicurezza sino alla fine dell'attuale mandato, è opportuno rivedere l'importo di riferimento finanziario e modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1869.
- (3) L'EUAM Iraq è condotta in un contesto che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica della decisione (PESC) 2017/1869**

All'articolo 14 della decisione (PESC) 2017/1869, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Iraq per il periodo dal 16 ottobre 2017 al 17 ottobre 2018 è pari a 17 300 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.».

*Articolo 2***Entrata in vigore**


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (GUL 266 del 17.10.2017, pag. 12).



**DECISIONE (PESC) 2018/655 DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2018****recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali condanna le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania e invita il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati di Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità. Le conclusioni hanno confermato la pertinenza dell'attuale embargo sulle armi e sulle attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna e hanno approvato il rinnovo delle misure restrittive. Nelle conclusioni il Consiglio chiedeva altresì opzioni concrete per il rafforzamento dell'embargo attuale e proposte di misure restrittive mirate nei confronti di alti ufficiali delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
- (3) In tale contesto è opportuno imporre ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania sotto forma di un divieto di esportare prodotti a duplice uso destinati a utilizzatori finali militari e della polizia di frontiera, restrizioni all'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e alla formazione e alla cooperazione militari.
- (4) È inoltre opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, ad esempio incitamento alla violenza, discriminazione e violenza contro persone appartenenti a minoranze nel Rakhine e intralcio al processo di ritorno, volontario e sicuro, degli sfollati dallo Stato di Rakhine nei loro luoghi d'origine, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati. Misure restrittive mirate dovrebbero essere imposte anche nei confronti di determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi o lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte violazioni o presunti abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati.
- (5) Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di intralciare il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi. Tali restrizioni non dovrebbero pregiudicare indebitamente la prestazione di assistenza umanitaria e dovrebbero essere applicate tenendo pienamente conto del diritto dei diritti umani e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC.
- (7) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

- 1) è inserito il testo seguente prima dell'articolo 1:

«CAPO I

**RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE»;**

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).



2) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 1 bis*

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretta o indiretta, di tutti i prodotti e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (\*) per uso militare in Myanmar/Birmania, destinati a utilizzatori finali militari o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali prodotti o tecnologie originari o non di detto territorio.

2. Sono vietati:

- a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi pertinenti ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di tali prodotti e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualunque utilizzatore finale militare o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania o per uso militare in Myanmar/Birmania;
  - b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque utilizzatore finale militare o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania o per uso militare in Myanmar/Birmania.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

(\*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1. L'articolo 1 e l'articolo 1 bis non si applicano:

- a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna o di prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio destinati unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;
- b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;
- c) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;
- d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2. L'articolo 1 e l'articolo 1 bis non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»;

4) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature, tecnologia o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto del governo del Myanmar/Birmania, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Myanmar/Birmania, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione su telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali attrezzature, tecnologia o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.



2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature, tecnologia o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione sulle telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica connessa di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi per ritenere che attrezzature, tecnologia o software non sarebbero utilizzati per la repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Myanmar/Birmania, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dal suo rilascio.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

5) sono inseriti i seguenti articoli e capi:

#### «CAPO II

##### **RESTRIZIONI ALLA FORMAZIONE E ALLA COOPERAZIONE MILITARI**

###### *Articolo 4*

1. Sono vietate la fornitura di formazione militare, alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera nonché la cooperazione militare con esse.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla formazione o alla cooperazione volte a rafforzare i principi democratici, lo stato di diritto o il rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, in Myanmar/Birmania.

#### CAPO III

##### **RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE**

###### *Articolo 5*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

- a) delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;
- b) delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;
- c) delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani, o
- d) delle persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a), b) e c),

elencate nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
- c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
- d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.





6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi del paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nel Myanmar/Birmania.

7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

#### CAPO IV

#### CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

##### Articolo 6

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
  - a) persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;
  - b) persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi; o
  - c) persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani; o
  - d) persone fisiche e giuridiche, entità o organismi associati alle persone di cui alle lettere a), b) e c), elencate nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
  - a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
  - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
  - c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
  - d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o
  - e) da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.



4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, entità od organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità od organismo siano stati ivi elencati, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non viola il paragrafo 3.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o
- c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Articolo 7

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

#### Articolo 8

1. L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.



*Articolo 9*

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste dalla presente decisione.

*Articolo 10*

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi della presente decisione, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a).

*Articolo 11*

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

*Articolo 12*

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2019. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

- 6) gli articoli 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente come articoli 13 e 14;
- 7) è aggiunto l'allegato che figura nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018


Per il Consiglio  
La presidente  
E. ZAHARIEVA

ALLEGATO

«ALLEGATO

**Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1».**

18CE1271



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/656 DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2018****che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1º agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1º agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.
- (2) Il 10 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> GUL 199 del 2.8.2011, pag. 57.



## ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«(83) **Mohammed Omar Ghulam Nabi**

**Titolo:** Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** guida dei fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. **Data di nascita:** a) intorno al 1966, b) 1960, c) 1953. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data della designazione ONU:** 12.4.2000.

**Altre informazioni:** il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir. Ha perso l'occhio sinistro. Cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Appartiene alla tribù degli Hotak. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nell'aprile 2013. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394>

**Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:**

Mohammed Omar possiede il titolo di "Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan" e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden (deceduto) e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani.»

18CE1275



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 2010**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288 del 5 novembre 2010)

Allegato 2, elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato 1 e di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo, lettera c), voce concernente l'accordo con i Paesi Bassi

(GU L 288 del 5.11.2010, pag. 8)

(pag. EU/VN/Allegato 2/it 4)

*anziché:* «— articolo 14 dell'accordo Vietnam-Paesi Bassi,»

*leggasi:* «— articolo 14 *bis* dell'accordo Vietnam-Paesi Bassi,».

**18CE1276**


---

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2018-GUE-049) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 6 2 5 \*

€ 10,00

